

## XXXVIII.

## TORNATA DEL 12 MAGGIO 1905

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Comunicazione del Presidente — Congedo — Segue la discussione generale del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 81) — Parlano i senatori Todaro, Vitelleschi, Pierantoni, Astengo e Codronchi, relatore, il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed il ministro del tesoro — Chiusa la discussione generale, si approvano i primi 111 capitoli del bilancio — Approvasi il capitolo 112, dopo raccomandazioni dei senatori Durand de la Penne e Levi, alle quali risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Senza discussione si approvano i capitoli da 113 a 161, ultimo del bilancio, e i riassunti per titoli e per categorie — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 82) — Parlano, nella discussione generale, il ministro del tesoro ed il relatore, senatore Vacchelli — Chiusa la discussione generale, si approvano i capitoli fino al 38 — Si approva il capitolo 39, dopo una raccomandazione del senatore Massarucci, alla quale risponde il ministro del tesoro — Senza discussione si approvano gli altri capitoli fino all'85 — Raccomandazione del senatore Cefaly, e risposta del ministro del tesoro al capitolo 86, il quale è approvato — Senza discussione approvansi gli altri capitoli fino al 111 — Sul capitolo 112 parlano i senatori Carta-Mameli, Vischi ed il ministro del tesoro — Il capitolo 112 è approvato e, senza discussione, si approvano i capitoli 113 a 165, ultimo del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie ed i cinque articoli del disegno di legge — Si rinvia allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dai fondi di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 63).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

## Omaggio.

PRESIDENTE. Ho ricevuto questa mane, per mezzo dell'onor. Luzzatti, un dono dal signor

Paolo Teodoro Vibert, economista francese, per la nostra biblioteca di due suoi libri.

Il primo, interessantissimo: *La colonisation pratique et comparée*, dove si tratta delle colonie francesi e straniere, e fra esse anche della nostra colonia Eritrea, della nostra emigrazione nell'Argentina, ed in genere della emigrazione italiana. Il secondo è un libro di letteratura amena intitolato: *Pour lire en Bateau-Monche*, il quale però tratta di scoperte e di invenzioni, e che ha un certo interesse. Ringrazio il signor Vibert anche a nome del Senato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il nostro collega Beltrani-Scalia, che per urgenti motivi di famiglia deve recarsi a Palermo, chiede un congedo di 15 giorni.

Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intende accordato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-1906 » (N. 81).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale di questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

TODARO. Ho chiesta ieri la parola a proposito del discorso fatto dal senatore Maragliano, il quale si lamentava che la direzione della sanità e quindi anche il Consiglio superiore di sanità, a cui mi onoro di appartenere, proteggessero la produzione estera a danno di quella nazionale.

Per la legge sulla produzione e vendita dei sieri è stabilito un controllo, il quale viene esercitato oggi anche in base al regolamento. Questo controllo si fa sugli stabilimenti, dove si fabbricano questi prodotti, ed anche sui prodotti stessi. Si capisce benissimo che, per ciò che riguarda la produzione interna, noi possiamo esercitare il controllo tanto sugli stabilimenti quanto sui prodotti; ma per ciò che riguarda la produzione estera, dobbiamo limitarci soltanto al controllo, sui prodotti, non potendo esercitare alcuna sorveglianza sopra stabilimenti che sfuggono alla nostra azione. Ma sui prodotti in discorso, che vengono introdotti dall'estero, noi esercitiamo lo stesso controllo di quello che facciamo per i prodotti nazionali.

Facciamo anche di più: noi richiediamo in primo luogo di sapere da quale istituto proviene il prodotto estero. Naturalmente il sapere ciò è una prima garanzia.

PATERNÒ. È la legge che vuole questo.

TODARO. ...Noi facciamo appunto quello che dice la legge. Prima di tutto, dicevo, vogliamo sapere da quale istituto viene il prodotto estero.

Si capisce, per esempio, che un prodotto uscito dall'istituto Pasteur offre una grande garanzia; è quindi per noi un primo dato della sua bontà. Inoltre noi vogliamo che siano presentati dei campioni che noi analizziamo, per vedere se esso risponda al titolo che porta, vale a dire, se sia genuino, e se contiene le unità immunizzanti che ad esso sono attribuite. Quando troviamo che il prodotto estero ha le qualità volute ne permettiamo lo spaccio all'interno. Questo prodotto entrato nel nostro paese va alle farmacie o agli spacci, come tutti i prodotti nostri; e li esercitiamo anche un altro controllo, non solo sulla genuinità: ma siccome sappiamo che le unità immunizzanti dopo un certo tempo si perdono, così noi facciamo ritirare il prodotto, anche genuino, quando sappiamo che ha perduto le unità immunizzanti che doveva avere. Tutto ciò si fa alla stessa stregua dei prodotti nazionali.

Dov'è dunque la pretesa protezione? Dirò anzi che questa questione relativa ai prodotti esteri fu discussa dal Consiglio superiore. È qui presente il mio collega prof. Mosso, il quale sollevò appunto questione in seno del Consiglio di sanità per vedere di difenderci dall'invasione ingiustificata dei prodotti esteri; ed a tale fine venne nominata una Commissione delle persone più competenti in materia, i risultati della quale furono di guida per la compilazione della legge e del regolamento. Come adunque può affermare il senatore Maragliano che noi facciamo del protezionismo? Io debbo adunque smentire assolutamente quello che egli ha affermato.

Il senatore Maragliano parlò anche dei medici condotti; ed ora io voglio anche aggiungere qualche parola su questo argomento, trovando giusto quanto egli ha lamentato.

I medici condotti non sono che una specialità italiana, in altri paesi non esistono; nelle altre nazioni chi vuole il medico lo paga da sé. Presso i nostri comuni la condotta medica è una istituzione antica; ma in origine il medico condotto era soltanto per i poveri, e chi non era povero, se chiamava il medico, doveva pagarselo. Ora invece si sono stabilite le cosiddette condotte piene: il medico condotto deve servire per tutti, venendogli così dato uno stipendio maggiore, ma anche addossato un maggiore onere, il quale per il modo con cui si fa sentire, è veramente insopportabile; da ciò ne sono de-

rivati tutti i guai, tutti gl'inconvenienti che lamentiamo.

Il medico è diventato il servo di tutti che si credono in diritto di comandarlo e spesso di offenderlo nel suo amor proprio con grande scapito della sua dignità.

Non dico che i rimpoveri che si fanno a medici condotti qualche volta non sieno più che giustificati, ma più frequente essi sono oggetto di persecuzione da parte del sindaco o delle autorità comunali.

Per togliere i soprusi dei sindaci, degli assessori comunali e di altri che si arrogano ogni diritto sul medico condotto, bisogna ritornare all'antico, stabilire cioè la condotta per i soli poveri del comune. Ciò moralizza l'ambiente. Quando il sindaco e gli assessori comunali, se vogliono il medico, debbono pagarlo, impareranno a rispettarlo. Del resto non è giusto che il comune debba pagare per chi possiede.

Oltre alla condotta piena è venuto dipoi un altro guaio, la cosiddetta condotta a scavalco. Due piccoli comunelli vicini, e qualche volta anche più, che non possono mantenere una condotta piena per ciascuno, mancando loro i mezzi, si costituiscono in consorzio, ed il medico deve servire a tutti e due i comuni. In questo caso, quando il medico si trova a prestare il suo servizio in un comune, non può farlo nell'altro e quindi recriminazioni continue, ed esso ne rimane demoralizzato. Perciò io insisto nel pregare il ministro di voler togliere le condotte a scavalco e di ritornare alla sola condotta per i poveri, come era in antico, e come anche è stabilito dalla legge vigente; poichè da quando la maggior parte delle condotte sono state abusivamente date in pieno, si sono prodotti gl'inconvenienti che si lamentano, tanto dal lato dei medici che dei comuni. Aggiungasi che in questa lotta contro il medico condotto vi entrano i partiti politici, ossia i piccoli partiti locali, che nei comuni di provincia sono personali e spesso suscitati da un altro medico a spasso, il quale, non appena presa la laurea, mira a surrogare il collega nel posto.

È vero che dopo tre anni di lodevole servizio il medico è nominato a vita. Ma quanti sotterfugi non hanno saputo trovare i sindaci ed i Consigli comunali per eludere questa disposizione di legge?

Se il medico appartiene al partito dominante

riceve le conferme, e viene dopo tre anni nominato stabile, passandosi magari sopra alla sua ignoranza ed al suo mal servizio. Ma guai se domina il partito contrario. Anche se il medico condotto ha ottenuto la stabilità, gli fanno tali angherie da costringerlo a dare le dimissioni. Quando avrete ridotto la condotta soltanto per i poveri, tutti quelli che hanno da pagare il medico, possono farsi servire dal medico condotto, o da un altro esercente, sarà moralizzato l'ambiente.

Un'altra questione ha sollevato il senatore Maragliano in rapporto alla produzione e alla vendita dei vaccini e sieri; egli vorrebbe proibita ai comuni questa produzione e questa vendita. Non sono d'accordo con lui su questo punto perchè, per legge, non abbiamo questo diritto.

Se la legge dà il diritto di fare questa vendita e questa produzione ai particolari, come possiamo proibirla ai comuni? Del resto, potendolo, non consiglierei mai di farlo. L'esperienza ci ha dimostrato che i comuni forniscono la migliore qualità di vaccino; io cito a lode il municipio di Roma, che sempre ha fornito e fornisce un eccellente vaccino.

Ripeto, anzitutto credo che non possiamo proibire per legge ai comuni di produrre e spacciare vaccini ed altri prodotti; ma, se anche si potesse, credo che non lo si dovrebbe fare.

Vorrei poi dire una parola sulla questione sollevata dal senatore Buonamici sulle spese dei manicomi, che giustamente costituiscono un peso grande, come egli ha detto, per la provincia. Però non ha indicato un rimedio: certamente se noi vogliamo mandare al manicomio tutti quelli che realmente sono più o meno alterati di mente, bisognerebbe rinchiudere le città intiere! (*ilarità vivissima*).

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chi li curerebbe?

TODARO. ...Ci sono dei matti che devono essere eliminati dalla società e custoditi, perchè sono pericolosi. Il ministro dell'interno, come deve proteggere la società dai delinquenti, deve tutelarla anche da quelli che incosciamente possono danneggiarla.

Io dico che dobbiamo distinguere, quelli che sono pericolosi ed hanno bisogno della cura entro uno stabilimento, e quelli, e sono il mag-

gior numero, i quali bisogna curarli a domicilio.

Negli altri paesi si fa questa distinzione; se da noi si facesse altrettanto, non solo si porterebbe un sollievo alla spesa che si è imposta alla provincia, ma sarebbe anche bene per gli stessi pazienti perchè l'ambiente del manicomio esercita un influenza che può riuscire deleteria allo stato mentale di questi disgraziati.

È vero che per ovviare a ciò, oggi si costruiscono i manicomi con padiglioni separati onde poter tenere gli ammalati divisi; però è meglio, per quanto è possibile, sottrarli all'ambiente non sano del manicomio, mandandovi soltanto quelli che, per una ragione e per un'altra, non si possono curare a domicilio.

E qui entra la parte che deve avere il comune. I matti da curare a domicilio, saranno mantenuti nelle famiglie, che debbono offrire tutte le garanzie. Quando invece si tratta di famiglie povere, dovrà essere obbligato il comune a provvedere alla cura del mentecatto, o ad inviarlo a sue spese al manicomio nel quale sarà curato. Così ripartite le varie mansioni, la spesa diventa sopportabile per tutti, e graverebbe su tutte le entrate, e non soltanto sulla fondiaria, come lo è adesso, che viene addossata alla sola provincia.

Il ministro che ha promesso di studiare questo argomento veda di trovare il modo di stabilire seriamente la cura dei mentecatti anche a domicilio; perchè allora le spese verranno equamente divise, con maggiore vantaggio degli stessi mentecatti.

Ma a far ciò il ministro deve in primo luogo curare moltissimo l'istruzione e le attribuzioni e doveri dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari dei comuni; perchè la distinzione di quelli che si devono curare a domicilio, da quelli che si debbono inviare al manicomio, si può fare quando si ha medici sanitari ai quali dovrà anche essere affidata la cura dei mentecatti a domicilio. Il medico provinciale dovrà poi sorvegliare tale cura.

Urge quindi una riforma razionale in tutto il personale dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari comunali. Fatta questa riforma, noi potremo, ripeto, stabilire la distinzione fra i malati di mente che vanno curati a domicilio e quelli che si devono curare nel manicomio, con

loro grandissimo vantaggio, come l'esperienza fatta negli altri paesi ha dimostrato.

Non ho altro da dire.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Ho domandato la parola ieri quando il Presidente del Consiglio rispondendo al senatore Astengo ha parlato di concentrazione e di controllo sulle Opere pie.

Il Presidente del Consiglio è venuto ora al potere per cui noi non possiamo ancora sapere le sue opinioni in proposito, e quindi io mi permetto di sottoporgli alcune considerazioni. Certo non oso sperare di influenzarlo ma sottoponendogli le mie considerazioni almeno spero mi serviranno per conoscere il suo pensiero sulla questione. Per questo faccio assegnamento sulla sua chiara intelligenza e anche sulle parole che pronunziò ieri, quando disse che sperava ci troveremo d'accordo.

Tutte queste misure di concentrazione e di controllo hanno distrutto la carità. Vi è una beneficenza organizzata che è il prodotto della evoluzione della civiltà moderna ed è quella che riguarda i grandi servizi generali, come ospedali, ricoveri d'infanzia abbandonata e tante altre di queste istituzioni che sono di necessità assoluta della società e alle quali è necessario di provvedere colla beneficenza organizzata, quella che si chiama la carità legale. Ma questa specie di beneficenza che supplisce a certi grandi bisogni della società non basta per sopprimere alle miserie dell'umanità. Appunto per essere organizzata, per essere automatica, per funzionare in modo sistematico ed assoluto fa sempre o troppo, o troppo poco. Ci sono una quantità di casi che sfuggono alla sua competenza e poi dirigendosi alla società intera i bisogni prendono proporzioni alle quali i rimedi e le cure sono sempre impari. A questa deficienza della beneficenza ufficiale e organizzata provvede il senso che, a distinzione della beneficenza, chiamerò più propriamente della carità; perchè quella parola ha una radice nello amore del prossimo che il cristianesimo ha educato ma che sta scritto nel fondo del cuore di tutti gli uomini dabbene. Questa piccola congregazione di carità che ogni uomo dabbene ha nel suo cuore, ha bisogno di operare liberamente, come può, come la intende e come vuole: e per la ripetizione innumerevole de' suoi atti diviene

infinitamente più efficace che non sia la carità organizzata. Ora questa specie di carità è come la libertà; vale a dire che il minimo contatto violento o forzoso la spaventa e la distrugge.

In Italia questa specie di carità era abbondantissima ed è stata una gloria dell'Italia d'averla sperimentata quando le altre nazioni non ci pensavano neppure e le sue istituzioni private di quel genere sono state il modello del mondo. Noi abbiamo incominciato a volerla ordinare, disciplinare, ed abbiamo incominciato prima abbastanza ragionevolmente (perchè capisco che anche quella carità una certa specie di sorveglianza la debba avere per impedire gli abusi) ma poi, pian piano, siamo arrivati al colmo della ingerenza che è stata sanzionata dall'ultima legge fatta, mi pare, l'anno scorso, nella quale la carità privata è stata sottoposta a un regime irrequieto e tormentoso diretto da persone il più soventi inconsapevoli del pensiero e del cuore dei fondatori, per quello che hanno voluto fare ed hanno fatto, onde essa diviene una aggiunta alla beneficenza ufficiale solamente a spesa dei privati i quali perdendo la libertà della loro azione non hanno più ragione di supplirvi e che, mentre non acquista i vantaggi di quella, produce il danno di spaventare e di distruggere la carità privata. Queste disposizioni di coercizione, di controllo, che noi abbiamo inventato hanno due grandi inconvenienti: per la parte che concerne i concentramenti e le trasformazioni; esse spaventano tutti i donatori. Ormai non ci sarà più nessuno così ingenuo da far lasciti o fondazioni quando sa che le sue volontà saranno a breve dimora e con poche formalità completamente cambiate. Fra le minaccie di trasformazione, fra le misure fiscali che pesano sulle donazioni e sui testamenti evidentemente la carità privata tende completamente a sparire; ma vi è un fenomeno che io ho dovuto notare quando qui si fece quella razzia delle Opere pie in favore della Congregazione di Carità, saranno 2 o 3 anni fa. Si presero tutti i beni di queste Opere pie e confraternite e si dettero alla Congregazione di Carità. Ora, meno poche di queste opere, le altre erano semplicemente il prodotto e l'applicazione del cuore dei loro esercenti. L'Italia ha questa specialità di avere una quantità di istituzioni le quali fanno miracoli di carità per l'opera dell'individuo che le esercita; il giorno

che quell'individuo sparisce molte volte sparisce l'opera, ma finchè dura è l'opera sua che la fa crescere in modo meraviglioso. Ce ne sono degli esempi in Italia veramente trasecolanti come in grandi proporzioni l'Ottolenghi di Torino, come era qui, in più piccole proporzioni, quella del padre Sempliciano. Ora quando si venne ad inventariare i beni di molte di queste istituzioni che erano affatto personali, i beni sfumarono perchè non c'erano, o almeno erano in proporzioni minime, e gli uomini che se ne occupavano sparirono, ed una grossa somma di beni per la miseria è sparita in presenza della nostra opera burocratica. Questo è un fatto che l'ho constatato io e lo può constatare il ministro quando vuole se andrà a guardare i registri della Congregazione di Carità per vedere quello che la Congregazione di Carità ha cavato da quel concentramento, e vedrà la quantità di Opere di cui alcune molto meritorie, che sono completamente sparite, e questo è un punto gravissimo.

Ma vengo ad un altro punto non meno importante: le Opere che resistono sono sottoposte ad un tale regime che spaventa e stanca tutti quelli che se ne occupano. Io darò due esempi di mia speciale esperienza, che hanno un certo valore, perchè rilevati nei due soli istituti ai quali appartengo, debbo credere che così avvenga degli altri. Noi abbiamo una istituzione fondata da cittadini romani che sono gli asili d'infanzia, i quali ricoverano 3000 bambini. Da principio ha vissuto di proprie risorse, ma poi l'asse ecclesiastico gli ha attribuito una parte di quelle che devono andare per la beneficenza romana. Orbene, sono due anni che noi non viviamo più. Non si sa il perchè, una autorità sconosciuta ha cominciato a fare delle inchieste dietro le nostre spalle, e non avendo trovato nulla, perchè non c'era nulla, ha cominciato a perseguitarci, prima per fare aumentare lo stipendio alle maestre, poi, quando l'abbiamo aumentato, ha cancellato l'aumento che avevamo messo, perchè in sedute diverse sono differenti le persone che intervengono. Ma quello che è stato poi il colmo si è che abbiamo dovuto applicare una multa di 3 lire (raccomando la somma all'onor. ministro) ad una maestra insubordinata. Ella crederà che l'autorità l'ha cancellata? Io mi sarei tratto di tasca mia le 3 lire e le avrei date alla mae-

stra ribelle, ma si è osservato che se si ammetteva questo principio, non si amministrava più e quindi abbiamo ricorso al Consiglio di Stato per 3 lire. Si vedrà quello che il Consiglio di Stato deciderà.

In un'altra Opera pia della quale faccio parte, dovemmo congedare una maestra dopo molte prove fatte, perchè metteva sottosopra tutto l'Istituto; l'autorità ci ha obbligati a riprenderla, anche in questo caso abbiamo ricorso al Consiglio di Stato che per fortuna ci ha dato ragione, e ci siamo liberati di questa maestra, pagandole però un anno di onorario che non aveva meritato, perchè non aveva servito. Ora, come volete che della gente si presti ad amministrare gratuitamente delle Opere pie, che non è sempre un divertimento? Quando non si è sicuri di nulla, quando si è tormentati e perseguitati nei più minuti dettagli. Di questo interno cosa avverrà? Ne avverrà proprio il contrario di quello che si vuole, per il preteso buon andamento delle Opere pie, vale a dire che tutta la gente per bene se ne ritirerà, ed allora siccome qualcuno bisogna bene che se ne occupi, si finirà per trovare chi di tutte queste cose si occupa poco, oppure se ne occupa per altri fini e che non ha paura di eludere le cautele della legge.

Veda onor. ministro, in questa materia della carità propriamente detta, non è pratico di fare eccessivi controlli, quantunque io abbia già riconosciuto che una certa vigilanza sia opportuna, ma bisogna lasciare maggiore libertà al cuore umano, specialmente in Italia dove la carità ha così grande sviluppo, ammettendo anche che avvenga qualche abuso è minore male che se private la povera gente di una quantità di sussidi e di soccorsi i quali si sterilizzano in presenza di questo ammasso di noie, di controlli burocratici e di imposizioni ingiustificate.

Io ho colta questa occasione per porre questa questione, che da gran tempo mi tormenta, e sono lieto che le parole dette ieri dall'onorevole ministro mi abbiano dato occasione di parlarne.

Tutte le forme di governo hanno il loro rovescio: c'è il lato buono della medaglia e c'è il cattivo: il tarlo della democrazia è il sospetto e la diffidenza. Questa si fa risentire in molte altre manifestazioni della vita civile, ma in

nessun'altra produce così gran danno. Ella comprende, onor. ministro, che quando un uomo si dà la pena di dedicare il suo tempo, la sua fortuna e la sua volontà al bene del prossimo non può non essere gravemente annoiato di vedersi trattato come un delinquente a cui si va a guardare se non ruba tutti i giorni: e quando si sono accertati che non ruba, vogliono guardare se governa bene, se dirige l'istituto in un modo più che in un altro ecc. Si tratta di attività spontanee del cuore umano.

Un uomo fa dei sacrifici, spende il suo danaro per un ramo di beneficenza che gli piace: il giorno che gliela trasformano certamente egli ritira l'opera sua e se può anche i fondi che le aveva consacrati.

È questa una questione gravissima. In Italia la carità privata ha fatto dei miracoli meravigliosi. Ci sono esempi che paiono incredibili. Ci voleva proprio questa corrente diffidente e sospettosa per soffiarvi sopra e spegnerla.

Quando l'avrete spenta, avrete due grandi vuoti: prima di tutto una quantità di miseri che non avranno soccorso di sorta, e in secondo luogo dovrete gravare le amministrazioni pubbliche di un contributo che, mentre non sarebbe necessario quando fosse conservata la carità privata, aggiungendovi tutte le formalità burocratiche e legali, rappresenterà un altro onere e sarà grave per i contribuenti.

Fidando nella natura benefica del Presidente del Consiglio, e ritenendo che la eredità sia stata presa senza il beneficio d'inventario, e cioè con tutte queste misure sospettose e diffidenti, che sono state inventate in questi ultimi anni, voglio sperare che non sia disposto a continuarle; io ciò le raccomando senza domandare a lui alcuna risposta, senza domandargli impegni, raccomando questa grossa questione della carità alla sua considerazione, perchè ci rifletta, e sono convinto che con la sua chiarissima intelligenza, finirà col vedere che vi è qualche cosa di vero nelle considerazioni che ho fatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor Presidente del Consiglio.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincio col ringraziare il senatore Todaro, che ha dovuto assentarsi, delle osservazioni fatte in risposta al senatore Mara-

gliano; non ho altro da aggiungere alle cose che egli ha detto.

Al senatore Vitelleschi sono debitore di una risposta, quantunque me ne abbia dispensato. Se io avessi dovuto ritenermi dispensato da ogni risposta, come hanno proposto parecchi oratori, avrei potuto restare seduto e tacere; ma non mi pare ciò decoroso. Devo dire al senatore Vitelleschi quello che penso sulla questione da lui sollevata.

Se il senatore Vitelleschi avesse posto gli occhi sul resoconto della discussione che avvenne alla Camera intorno all'argomento da lui trattato avrebbe potuto leggere che, appunto a chi mi osservava che alla carità pubblica dovesse essere sostituita la pubblica previdenza, risposi che la pubblica previdenza non sarebbe sufficiente e che la carità ha ancora un larghissimo campo nel quale esercitarsi, e che questo larghissimo campo bisogna gelosamente conservare alla carità.

Ed il senatore Vitelleschi avrebbe conosciuto così il mio pensiero.

Ma egli ha anche detto che, essendo io nuovo al Ministero dell'interno, ha creduto lecito di farmi delle domande.

Vengo in soccorso per un momento alla sua memoria, ricordandogli che io era precisamente sottosegretario di Stato per l'interno, quando fu approvata la legge sulle Opere pie, alla compilazione della quale io collaborai, per quanto era da me. Certo quella legge non è senza difetti; però ha molte e molte buone disposizioni.

VITELLESCHI. È l'ultima la cattiva...

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ... Ma lasciamo andare questo. Il senatore Vitelleschi, se, come sa fare qui una critica della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, volesse prendere anche intorno a ciò qualche iniziativa, proponendo modificazioni alla medesima, prometto che la studierei con tutto l'amore e tutta la cura possibile, per vedere se fosse da prenderla in considerazione o farla propria del Governo.

Ma veniamo un po' ai guai che egli ha deplorato.

Credo che chi osservasse in buona fede, senza spirito partigiano, la legge che regola le Opere pie, vedrebbe che la trasformazione e la con-

versione devono avvenire per quelle istituzioni che non rispondono più ai tempi nuovi.

Per portare un esempio: l'Italia aveva quasi dappertutto degli ospizi per i pellegrini: evidentemente questa Opera pia, come tante altre simili, fu già trasformata di fatto, perchè, là dove esistevano gli ospizi, furono destinate già le rendite ad altro scopo. Ora invece è intervenuta la legge per dire che le Opere pie meritevoli di conversione dovranno destinare le loro rendite a scopi affini ed analoghi.

È verissimo che per fatto dei nostri antenati, in Italia, l'esercizio della carità è stato veramente meraviglioso; ma speriamo che la buona tradizione continui. E non è esatto, onorevole senatore Vitelleschi, quello che ella dice, che sia isterilita la fonte della carità per effetto delle nostre leggi. Potrei portare qui dati statistici, che smentiscono apertamente questo asserto suo; anzi, poichè l'occasione mi è data, sarò lieto di sottoporre, più tardi, al Senato queste statistiche.

Bisogna invece, io credo, che, a poco a poco, tutti si persuadano che l'azione dello Stato non è che moderatrice, di tutela, e non di persecuzione, non d'invasione, di contrasto alla volontà dei privati.

Le tavole di fondazione devono essere rispettate, per quanto è possibile, fino all'ultimo; non dico fino all'assurdo, ma fino a che abbiano una ragion d'essere.

Questa io credo che debba essere l'azione dello Stato. I testatori, i benefattori possono essere certi che lo Stato non interverrà mai ad avversare le loro sante volontà, finchè vi sarà veramente uno scopo di beneficenza da raggiungere.

Quindi non gettiamo l'allarme, senatore Vitelleschi, in questo campo, dal quale dobbiamo aspettarci ancora grandissimi benefizi. Io faccio voti che il presagio del senatore Vitelleschi sia disperso (mi permetta la parola), che la carità abbia ancora in Italia giorni gloriosi, e sia chiamata a lenire tutte quelle miserie, tutte quelle sofferenze, alle quali non può prestare soccorso la pubblica previdenza.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Ecco, onor. Fortis, la nostra conversazione ha quella sorte che hanno quasi

tutti i dialoghi nelle assemblee politiche. Il ministro ha sempre una certa formula ufficiale alla quale non si può rispondere...

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, questa non è certo ufficiale.

VITELLESCHI. ...È perfettamente ufficiale, perchè ella ha parlato di quello che dovrebbe essere. Ma io le potrei dire, con la mia esperienza, che non di rado le imposizioni volute dall'autorità sono contro gli statuti per cambiarli e per fare quel che si vuol fare in omaggio dell'una o l'altra corrente che domina presso le autorità...

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Può darsi vi sia qualche caso in cui abbia ragione.

VITELLESCHI. ...Di questi casi ne accadono più d'uno. Di queste misure di sospetti e di diffidenze ne narrerò uno...

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. I fattarelli non mi riguardano.

VITELLESCHI. ...mi permetto di mettere a raffronto la realtà con le teorie *a priori*.

Venne fuori in un giornale che nell'istituto di S. Michele si era cantato l'inno di Pio IX. Bastò questo perchè si ordinasse una inchiesta. Ora l'onor. ministro capisce quanto possa essere divertente per gli amministratori di essere sottoposti ad un'inchiesta. Ma lasciamo andare l'inchiesta. Veramente fra altra musica questo maestro aveva acquistato questo inno di Pio IX e senza nessuna mala volontà l'aveva fatto eseguire dal concerto dei bambini. Allora noi, visto che di questo si era fatto un delitto di Stato, congedammo questo maestro. Non si crederà ma la stessa autorità che aveva ordinato l'inchiesta cassò la punizione che avevamo data al maestro. Cosa vuole che facciano gli amministratori quando si mettono in tale condizione?

Tutta la sua teoria che lo Stato si limita ad una alta protezione secondo gli statuti non risponde ai fatti. Basta il minimo articolo di giornale, la minima influenza di un ministro perchè gli amministratori abbiano delle noie. Ella ha detto che presenterà delle statistiche per provare che la carità non diminuisce in Italia forse che l'animo degli Italiani è talmente propenso alla carità che resiste anche in una certa misura a tutte queste noie, però se queste continuassero e andassero crescendo come

crescono, la forza della logica dovrebbe portare la diminuzione dell'intervento della carità privata, prima di tutto perchè non si ha sicurezza che i propri scopi siano conseguiti, secondariamente perchè non si vogliono avere nella vita maggiori noie che di quelle che si hanno e terzo precisamente perchè vedendo che c'è questa tendenza che lo Stato e le amministrazioni assumono loro i servizi gli altri naturalmente se ne credono liberati.

Ad ogni modo io non mi posso chiamare soddisfatto punto della risposta del ministro.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo mi dispiace; dopo che le ho dato ragione! (*Si ride*).

VITELLESCHI. E perciò io non glie l'avevo domandata. Io credo che forse egli nel suo animo gentile troverà che qualche cosa di vero c'è in quello che ho detto.

Io mantengo il mio concetto, vale a dire che è molto meglio correre qualche rischio di qualche abuso, lasciando l'opera multiforme della carità libera nelle sue esplicazioni, che, per evitare due o tre abusi, arrestarne l'opera sua.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Debbo rivolgere poche parole all'onor. Mezzanotte, il quale ieri credette che io avessi fatto accusa alla Commissione per la registrazione dei decreti con riserva, eletta per questa legislatura. Ben diverso fu il fatto. Parlando della insufficienza dei freni costituzionali per mantenere il Ministero della istruzione pubblica nell'orbita delle leggi e dei regolamenti violatori delle leggi stesse, raccomandai all'onorevole Presidente del Consiglio e Ministro dell'interno, che quando presenterà la legge per aumentare le funzioni della V Sezione di Stato introduca azione cittadina, che si dice popolare, affinchè i professori e i cittadini possano denunciare le illegalità e gli eccessi di potere al Consiglio di Stato. Dissi che le assemblee legislative non fecero bene il loro dovere. Mi basterebbe ricordare (l'amico mio che legge tanto bene i bilanci lo sa) che nei passati esercizi vi furono da 50 a 60 decreti registrati con riserva sui quali non si fece nè relazione nè discussione. Conosco alcuno dei nostri colleghi che si dimisero dalla Commissione per non tollerare simigliante negligenza.

Detto ciò, dico di sapere che i colleghi eletti di recente sono pieni di zelo e di buona volontà; ma essi, per dichiarazione autorevole dell'onor. Mezzanotte, fortunatamente non ebbero materia da trattare; e quindi ciò spero che così sia anche per l'avvenire.

Persisto nel propugnare la necessità dell'azione giudiziaria. L'amico mio ricorderà che per iniziativa del deputato La Porta fino dal 1867 la legge obbligò la Corte dei conti a mandare fra 15 giorni elenco alle due Assemblee indicante le registrazioni dei decreti fatte con riserva. Con tale sanzione si voleva rendere più attiva la censura parlamentare.

Ma il Mezzanotte, che è tanto esperto delle cose parlamentari, sa bene che sono lunghe le vacanze parlamentari. Specialmente nel periodo delle elezioni (durante il quale periodo le Commissioni non lavorano) manca l'azione di censura.

Per queste e per le altre cose dette sono certo di avere indicata una buona riforma e di aver oggi restituita la pace all'animo buono del mio amico che qui dentro mi ricorda l'armonia di affetti della nostra terra natale. (*Bene*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Codronchi, relatore.

CODRONCHI, *relatore*. Le risposte che l'onorevole ministro dell'interno ha fatto ai diversi oratori mi dispensano dal fare un lungo discorso; sarò quindi anche più breve di quello che non sia mio costume. Ma, pur non rispondendo a tutti gli oratori che hanno preso parte a questa discussione, sono costretto a dire qualche cosa all'onor. Presidente del Consiglio, e ad alcuni fra quegli oratori che hanno fatto osservazioni alla mia relazione.

Innanzi tutti l'onor. ministro, rispondendo all'onor. Guala, che si mostrava preoccupato delle condizioni fatte ai bilanci delle provincie, disse non parergli questa la sede opportuna per una simile discussione; e forse l'onorevole Presidente del Consiglio ha ragione; ma pure la consuetudine è questa; ed essendo il ministro dell'interno l'alto tutore dei comuni e delle provincie, è naturale che queste questioni si sollevino in occasione del bilancio dell'interno. Anzi noi ora siamo molto più discreti e più modesti di quello che non fossimo un tempo. L'onorevole mio amico, il Presidente del Consi-

glio, ricorderà quel tempo in cui in occasione del bilancio dell'interno si dibattevano tutte le questioni che avevano anche una lontana relazione con questo bilancio; ricorderà che si parlava di decentramento, di libero scambio, di autorità, di libertà; quella povera ombra dell'arcidiacono Bandini è stata tante volte invocata come vindice delle idee liberali, contro coloro che si mostravano autoritari! Adesso per sua fortuna è stata seppellita di nuovo e non se ne parla più...

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non si evoca più.

CODRONCHI, *relatore*. ... D'altronde anche dalla Camera dei deputati recentemente questo esempio è stato dato, perchè nella relazione dell'onorevole Cac-Pinna si parla appunto dei tributi delle provincie, e si parla fino del *referendum*. A proposito di tributi delle provincie, l'onorevole Guala prendendo occasione da un periodo della mia relazione, raccomandò al ministro di studiare questa questione tributaria, non sembrando giusto che la sola proprietà debba sopportare tutte le spese provinciali, esposti, maniaci, istituti tecnici, strade; mentre tutti questi servizi giovano anche alle professioni, alle industrie ed ai commerci: quindi io non posso che ribadire ciò che ho detto nella mia relazione, ed appoggiare ciò che ha espresso il senatore Guala, raccomandando all'onorevole ministro dell'interno ed al suo collega il ministro del tesoro di voler studiare questa questione, perchè da quando fu tolto alle provincie il diritto di sovrimposta alla ricchezza mobile, questa sperequazione fra i diversi tributi si è fatta più stridente. Questo è un voto che è stato recentemente espresso in un congresso a cui convennero 62 provincie.

L'onor. Serena, che mi duole di non vedere presente, ha raccomandato all'onor. ministro dell'interno l'organico degli archivi, e sono lieto della risposta che l'onor. ministro dell'interno ha dato. Ma, giacchè parliamo di archivi, io devo raccomandare anche all'onor. ministro dell'interno di occuparsi di un'altra preghiera che è inserita nella relazione, cioè di una ispezione straordinaria agli archivi dei comuni, specialmente di alcune provincie, che sono abbandonati alla negligenza e alla ignoranza dei comuni stessi. Ed ho citato alcuni esempi per far vedere il gettito che si fa di documenti

preziosissimi che interessano grandemente la storia nazionale. E dacchè parlo di archivi non posso non associarmi a quanto ha detto l'onorevole Pierantoni riguardo all'archivio di Napoli, non solo per ciò che si riferisce all'edificio, ma anche per ciò che si riferisce all'ordinamento interno che ha bisogno di molto studio e di molto lavoro.

Gli onorevoli Levi e Mezzanotte hanno raccomandato all'onorevole ministro un desiderio, quello che la legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi sia più regolarmente applicata e siano tenuti separati i bilanci di questi servizi dai bilanci comunali. La Commissione di finanze non può che associarsi a questo desiderio, come si associa ad un altro desiderio espresso, mi pare, dagli stessi oratori, sulla necessità di rivedere la legge comunale e provinciale per quanto specialmente si riferisce al periodo di rinnovazione dei Consigli comunali.

Ed ora vengo all'onor. senatore Astengo. L'onor. senatore Astengo mi rimproverò...

ASTENGO. No, no.

CODRONCHI, *relatore*. ...di non aver scritto di tutti i servizi dipendenti dal Ministero dell'interno nella mia relazione. Io l'interruppi ieri dicendo che lo avevo fatto nelle relazioni precedenti, ed egli mi soggiunse il vecchio adagio del *repetita iuvant*. Badi, onor. Astengo, io credo che quel *repetita iuvant* sia stato inventato da qualche maestro di scuola che aveva l'abitudine di parlare a degli scolari di cervice dura, o da qualche predicatore che sapeva soltanto un panegirico. Ora siccome qui non ci sono maestri, nè scolari, nè predicatori, al suo latino mi permetto di rispondere con un precetto oraziano: *Pleraque differat et praesens in tempus omittat*. Ecco perchè ho ommesso alcune di quelle cose. Del resto, onor. Astengo, la maggior parte delle raccomandazioni che ha fatto riguardo ai Consiglieri di prefettura, ai ragionieri, agli scrivani si risolvono in una spesa, e l'onor. ministro dell'interno ha ieri risposto recisamente che per ora non le può accettare. Che figura avrebbe fatto la Commissione di finanze se parlandone si fosse mostrata più prodiga del ministro dell'interno?

Poi io credo che non sia nelle attribuzioni della Commissione di finanze di proporre delle spese. E non sarebbe neanche costituzionale, inquantochè, come ella sa, secondo lo Statuto,

le proposte di nuove spese hanno l'iniziativa nell'altro ramo del Parlamento a cui si devono presentare con priorità tutti i bilanci.

Quindi io non mi dolgo di non avere parlato di questa questione. Piuttosto, da che il senatore Astengo mi chiamava a ripetere qualche cosa che io avevo detto nelle relazioni precedenti, io avrei preferito che mi avesse ricordato un'altra importante questione che si riferisce al bilancio dell'interno, ed è quella del *ruolo unico* sul quale il Senato mi consentirà di leggere alcuni brevi periodi di una precedente mia relazione sul bilancio dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

«Seguendo l'ordine del bilancio è da dimandare se non sia giunto il tempo di risolvere la questione già dibattuta altre volte in Senato del *ruolo unico*, che equiparerebbe le condizioni degli impiegati dell'amministrazione centrale con quelli delle provincie. Se è utile che nel Ministero si conservi la tradizione amministrativa, bisogna impedire che questa contribuisca ad immobilizzare l'azione del Governo, ciò che accade con lunga permanenza degli stessi impiegati nel medesimo ufficio. Di più se il Ministero deve essere scuola agli impiegati per progredire e raggiungere i gradi più elevati, è necessario che gli impiegati stessi attingano nell'amministrazione provinciale quella esperienza della vita amministrativa e politica quella pratica nella trattazione degli affari, quella conoscenza delle diverse provincie del Regno che dal centro del Governo si veggono troppo da lungi. Mentre le prove di ammissione sono le stesse per tutti gl'impiegati, i passaggi dall'amministrazione provinciale alla centrale, e da questa a quella e le promozioni sono regolate con criteri differenti. Intorno a questo argomento è classica la relazione dell'onor. senatore Bonasi sul bilancio dell'interno per lo esercizio 1888-89 ».

Io raccomando allo studio dell'onor. Presidente del Consiglio questa questione. Io trovo giusto che si debba conservare nei Ministeri la tradizione: ma bisogna che questa non si converta in immobilità. È necessario che gli impiegati dell'Amministrazione centrale acquistino pratica andando a governare le provincie, come che quelli delle provincie acquistino pratica dei grandi affari guardandoli dal centro. Ciò anche impedirà molte parzialità e qualche volta delle

ingiustizie. E, giacchè parlo di amministrazione interna, gli raccomando un'altra questione che non porterebbe nessuna spesa. Esistevano tre uffici di ispettori di ragioneria che furono (credo per ragioni di bilancio) soppressi. Ora questi ispettori di ragioneria sono indispensabili per le ispezioni alle Prefetture, alle provincie e ai comuni. Non si potrebbe di dieci ispettori amministrativi farne sette soli, e gli altri tre posti destinarli a tre ispettori di ragioneria? Credo che sia una necessità per il suo Ministero.

Non aggiungo altro perchè ho promesso di essere breve. Solo riassumo le cifre del bilancio che sono presso a poco 84 milioni. Non me ne sgomento, e credo di più che non si fermeremo qui...

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Appena potremo!

CODRONCHI, *relatore*... perchè in Italia non abbiamo con l'aumento ultimo che 10 mila guardie di città: ne hanno 15 mila circa per ciascuna Parigi e Londra. Quando voi le avrete aumentate, renderete forse meno frequenti i casi di dover ricorrere all'esercito, benchè io creda che all'esercito si dovrà purtroppo ricorrere spesso; i disordini attuali hanno acquistato un carattere speciale, quello di mettere la legge sempre di fronte alle moltitudini; ed è un errore accusare i funzionari di far troppo sciupio di forze, perchè questo impedisce lo spargimento del sangue. Nè si può, come parmi desiderasse il senatore Astengo, determinare i casi in cui si deve ricorrere all'esercito, perchè impossibile prevederli tutti: ne prevederete cento, e nel centunesimo che non avrete previsto, per il quale il Prefetto non potrà requisire la forza pubblica, sarà proprio quello in cui la forza pubblica sarebbe stata necessaria.

Termino esprimendo un desiderio ed un voto a proposito di questi assalti che si cerca sempre di dare ai bilanci. Bisogna che le provincie, i comuni, che tutti cessiamo di considerare lo Stato come una potenza finanziaria da sfruttare, come un nemico da assalire.

Noi non dobbiamo indebolire lo Stato, poichè in tal caso non lo avremmo più forte quando avremo bisogno di essere difesi. Lo Stato ha bisogno di essere rafforzato, ed è un bisogno nazionale, perchè lo Stato, in Italia specialmente, è l'espressione della nazionalità, è la

forma visibile della patria. (*Vivissime e prolungate approvazioni*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Astengo.

ASTENGO. Io credo di non aver fatto ieri nessun rimprovero al mio amico senatore Codronchi, se facendo elogi alla sua bella relazione ho espresso il desiderio che fosse stato meno conciso e che avesse fatto cenno anche di molti altri servizi pubblici, imperocchè la sua autorità è tale e tanta nel Senato, che le osservazioni fatte da lui avrebbero avuto maggiore efficacia della mia parola.

Io del resto non ho proposto spese, come ha detto ora il senatore Codronchi.

Ho richiamato soltanto l'attenzione del ministro dell'interno sulla necessità di unificare e migliorare tanti servizi pubblici senza punto aumentarne la spesa. Il bilancio dell'interno del resto ha tale elasticità, che se occorressero dieci o ventimila franchi in un capitolo, si potrebbero facilmente trovare risegandole da un altro.

L'onorevole Codronchi viene oggi a fare una nuova proposta della quale non parlò nella sua relazione - e sarebbe stato utile - per semplificare meglio il servizio degli ispettori. Io non rammento bene se l'anno scorso o due anni fa, l'onorevole Codronchi criticò nelle sue relazioni il troppo numero degli ispettori dell'interno, ma invece, dopo la sua critica, constato che questi sono stati raddoppiati. Doppio motivo dunque perchè ne avesse fatto cenno ora nella sua relazione. Quindi, ripeto, era questo il momento perchè l'onorevole Codronchi facesse, in nome della Commissione di finanze, qualche proposta, vedendo che le osservazioni di essa non erano state tenute in alcun conto.

Veniamo al ruolo unico, che è un'altra nuova proposta fatta oggi dall'onorevole Codronchi. Ne abbiamo parlato tutti: io stesso sei o sette anni fa, insieme coll'onorevole Bonasi, ne ho fatto cenno più di una volta nel bilancio dell'interno, ed abbiamo trovato sempre una invincibile riluttanza da parte di tutti i ministri dell'interno.

Anch'io riconosco che sarebbe giusto fare il ruolo unico, perchè sappiamo tutti delle volate acrobatiche che si fanno qualche volta dagli impiegati del Ministero: quelli di provincia, che hanno fatto difficili esami, e ren-

dono ottimi e splendidi servizi, sembra che in confronto servano la Cina e non il Regno d'Italia!

Un altro rimprovero mi ha fatto l'onor. Codronchi, cioè che io ho chiesto di determinare i casi in cui si debba ricorrere all'esercito, quando vi è minaccia di turbamento dell'ordine pubblico. Dissi che sarebbe bene dare istruzioni, per mettere meglio d'accordo le autorità militari con le civili; capisco anch'io, che, caso per caso, variano i bisogni: io, vecchio prefetto, vecchio amministratore, non posso avere detto ciò che ora mi avrebbe fatto dire l'onorevole Codronchi: sarebbe stato ridicolo per parte mia.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Sento anch'io il bisogno di esprimere gratitudine vivissima alla Commissione di finanza ed al senatore Codronchi per l'ottima relazione e per l'ottimo discorso d'oggi. Io sono poi lieto di aver così occasione di riparare ad un'involontaria omissione nella quale sono caduto ieri.

Ieri, rispondendo al senatore Mezzanotte, accennai all'importante questione della sovrimposta provinciale, ossia del modo di ripartire il carico delle spese provinciali. Non sapevo allora che su lo stesso argomento avesse già fatto un notevole discorso l'onorevole senatore Guala. Riparo all'omissione, ringraziando lui pure per quanto ha detto, ponendo in luce la questione; e volentieri ripeto oggi, come accennai ieri, che il Governo riconosce tutta l'importanza della questione medesima, e riconosce anche ch'essa può ritenersi ormai matura per un'equa e sollecita soluzione.

L'onor. relatore della Commissione di finanza oggi accennava all'incongruenza, alla sperequazione che si avvera, dacchè ha cessato la provincia di potere attingere alla fonte dell'imposta di ricchezza mobile, mediante i centesimi addizionali. Ripeto qui, da parte mia, che non intendo addentrarmi ora nel merito della questione, che parmi opportuno riservarla ad altra occasione più propizia, anche in attesa delle discussioni e dei voti del Congresso di Napoli, convocato per lunedì, 15 corrente. Non posso però dispensarmi dall'osservare di volo come non sarebbe accettabile quella soluzione che ad alcuni pare molto facile; quella

cioè di ritornare al sistema dell'addizionale sull'imposta di ricchezza mobile. Non sarebbe una soluzione accettabile, poichè, a parte che l'imposta di ricchezza mobile da quel tempo, ossia da quando fu istituita, si è poi notevolmente aggravata, c'è un'altra osservazione da fare. Si è mutata la condizione di fatto. In quel tempo, quando vigeva la facoltà nelle provincie d'imporre un'addizionale all'imposta di ricchezza mobile, il sistema di accertamento dei redditi di ricchezza mobile era assai diverso di quello che sia oggidì. Si faceva allora l'accertamento non alle persone, ma al luogo, come si trattasse di imposta reale. Ogni contribuente che avesse redditi in diverse provincie, aveva altrettanti accertamenti; e quindi, anche l'addizionale della Provincia andava a colpire quei redditi che alla provincia appartengono.

Oggi il sistema è mutato, non si fa più l'accertamento del reddito nei singoli comuni dove esso nasce; lo si fa invece in somma complessiva, nel luogo dove il contribuente ha la sua sede principale, dovendosi applicare l'imposta *ad personam*. Un industriale, per esempio, che ha 12 stabilimenti di filatura di seta sparsi in provincie diverse (penso all'onorevole Bonacossa) non ha più, come avrebbe avuto anni sono, tanti redditi secondo le località; ne ha invece uno solo complessivamente nella provincia del domicilio legale. Mi basta di avere accennato a questo fatto, per ritenere dimostrato che non si potrebbe ora far ritorno senz'altro al metodo che in passato era semplice, ma oggi sarebbe ingiusto; si dovrebbe per lo meno ripristinare anche la ripartizione dei redditi secondo i luoghi dove hanno origine. Non dico altro, perchè non voglio contraddire al proposito già annunciato di riservare ad altra migliore occasione di entrare proprio nel merito della questione e di esporre quale sarebbe, a mio avviso, la soluzione migliore. Credo di aver detto abbastanza per dimostrare che il Governo si occupa davvero della questione medesima, e confido di potere tra non molto portare al Parlamento le opportune proposte.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io tengo a dichiarare che terrò nel massimo conto le raccomandazioni fatte dal relatore, e specialmente alcune, tra le quali mi piace ricordare quella riflettente il ruolo unico.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare dichiaro, chiusa la discussione generale. Si procederà quindi alla discussione dei capitoli. Avverto il Senato che per questo come per tutti i bilanci che verranno in seguito discussi,

si avranno per approvati quei capitoli sui quali non si faranno osservazioni o proposte.

Prego ora il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura dei capitoli.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

## TITOLO I.

### Spesa ordinaria

#### CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

##### Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	1,008,754 98
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	99,850 »
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Spese fisse) . . . . .	97,810 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	20,200 »
5	Spese per la copiatura a cottimo . . . . .	30,500 »
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti . . . . .	20,500 »
7	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	137,900 »
8	Ministero - Fitto di locali per Uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse) . . . . .	14,600 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali . . . . .	24,000 »
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) . . . . .	553,391 55
11	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	54,500 »
12	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio . . . . .	32,000 »
13	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	25,000 »
14	Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .	50,000 »
15	Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile . . . . .	5,000 »
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse) . . . . .	6,100 »
17	Personale del servizio araldico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	1,070 »
18	Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313) . . . . .	10,830 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	2,192,006 53

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1905

	<i>Riporto</i>	2,192,006 53
19	Indennità di traslocamento agli impiegati . . . . .	235,000 »
20	Ispezioni e missioni amministrative . . . . .	615,000 »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	11,500 »
22	Spese di posta (Spesa d'ordine) . . . . .	12,000 »
23	Spese di stampa . . . . .	110,050 »
24	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . .	32,700 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Compensi e gratificazioni al personale dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari . . . . .	12,190 »
27	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli archivi di Stato . . . . .	25,000 »
28	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie . . . . .	40,000 »
29	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . . . .	200 »
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,000 »
31	Spese casuali . . . . .	80,000 »
	<b>Debito vitalizio.</b>	<b>3,368,646 53</b>
32	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	7,600,000 »
33	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	117,000 »
	<b>Spese per gli archivi di Stato.</b>	<b>7,717,000 »</b>
34	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) . . . . .	609,365 03
35	Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,792 »
36	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato . . . . .	65,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	686,157 03

	<i>Riporto</i> . . . . .	686,157 03
37	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse) . . . . .	20,245 63
38	Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato . . . . .	80,000 »
		786,402 66
	<b>Spese per l'amministrazione provinciale.</b>	
39	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) . . . . .	7,538,479 87
40	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	39,617 50
41	Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse) . . . . .	278,000 »
42	Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse) . . . . .	554,845 29
43	Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno.	8,249 71
44	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse) . . . . .	82,970 »
45	Gratificazioni e compensi agli impiegati dell'Amministrazione provinciale per lavori straordinari . . . . .	16,000 »
46	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale (Spese fisse) . . . . .	26,720 »
47	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	3,300 »
48	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta . . . . .	232,400 »
49	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie . . . . .	600 »
50	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie	25,000 »
		8,806,182 37
	<b>Spese per la pubblica beneficenza.</b>	
51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi .	230,000 »
52	Spese di spedalità e simili . . . . .	30,000 »
53	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza . . . . .	73,460 »
		333,460 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	

	<i>Riporto</i> . . . . .	333,460 »
54	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3 <sup>a</sup> , art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine) . . . . .	700,000 »
55	Indennità ai membri delle commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore . . . . .	50,000 »
56	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento. . . . .	30,000 »
		1,113,460 »
	<b>Spese per la sanità pubblica.</b>	
57	Medici provinciali - Personale (Spese fisse) . . . . .	297,612 46
58	Medici provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	1,370 »
59	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali. . . . .	298,990 »
60	Dispensari celtici - Spese e concorsi per il funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc. . . . .	225,350 »
61	Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	350 »
62	Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della Sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità e i Consigli provinciali sanitari e indennità di missioni all'estero per servizio sanitario . . . . .	40,000 »
63	Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse) . . . . .	72,190 »
64	Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	7,950 »
65	Spese per il funzionamento dei laboratori della sanità pubblica . . . . .	40,000 »
66	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto e preparazione del materiale profilattico. . . . .	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,103,812 46

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1905

	<i>Riporto . . . . .</i>	1,103,812 46
67	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica che non possano imputarsi, neanche per analogia, ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica . . . . .	20,000 »
68	Manutenzione del fabbricato di Sant' Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica . . . . .	2,000 »
69	Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti . . . . .	43,000 »
70	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie . . . . .	30,000 »
71	Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie . . . . .	10,000 »
72	Mobili, spese di cancelleria, d' illuminazione, di riscaldamento, e spese varie per le stazioni sanitarie . . . . .	70,000 »
73	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) . . . . .	94,350 »
74	Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse) . . . . .	150,000 »
75	Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zoiatrica . . . . .	80,000 »
76	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie . . . . .	21,000 »
77	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali . . . . .	91,000 »
78	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali . . . . .	44,000 »
79	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) . . . . .	1,000 »
80	Spese di assegni per la visita veterinaria nei porti . . . . .	15,000 »
81	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra . . . . .	100,000 »
82	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388 per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini . . . . .	50,000 »
		1,925,162 46

<b>Spese per la sicurezza pubblica.</b>		
83	Servizio segreto . . . . .	1,000,000 »
84	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse).	5,668,078 31
85	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	41,430 »
86	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse) . . . . .	217,700 »
87	Guardie di città - Personale (Spese fisse) . . . . .	12,652,482 50
88	Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	2,800 »
89	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città . . . . .	480,000 »
90	Gratificazioni agli impiegati, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, non che agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi . . . . .	95,000 »
91	Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane . . . . .	20,000 »
92	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città . . . . .	34,000 »
93	Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
94	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città . . . . .	43,254 »
95	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza	15,000 »
96	Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse) . . . . .	34,500 »
97	Personale incaricato per l'istruzione e pel servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	3,800 »
98	Gratificazioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città . . . . .	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	20,323,044 81

	<i>Riporto</i> . . . . .	20,323,044 81
99	Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio della pubblica sicurezza (legge 14 luglio 1898, n. 335) . . . . .	5,280 »
100	Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse) . . . . .	8,000 »
101	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città . . . . .	67,675 50
102	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse) . . . . .	84,170 »
103	Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città . . . . .	29,000 »
104	Abbuonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse) . . . . .	64,000 »
105	Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri . . . . .	30,000 »
106	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri . . . . .	90,000 »
107	Spese di cancelleria pei reali carabinieri (Spese fisse) . . . . .	7,100 »
108	Indennità di via e trasporto d' indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe . . . . .	450,000 »
109	Repressione del malandrino, estradizione di imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	1,150,000 »
110	Contributo al Ministero della guerra per aumento della forza organica dell'Arma dei Reali carabinieri, concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'Arma stessa e per la spesa occorrente alla legione di Palermo incaricata del servizio già disimpegnato dalle guardie di sicurezza pubblica a cavallo . . . . .	4,686,265 60
111	Manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei Reali Carabinieri . . . . .	50,000 »
		27,044,535 91
	<b>Spese per l'amministrazione delle carceri.</b>	
112	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) . . . . .	1,222,591 60

PRESIDENTE. Su questo capitolo 112 ha chiesto di parlare l'onorevole senatore Durand de la Penne.

DURAND DE LA PENNE. Nello scorso anno fu discusso qui in Senato il progetto di legge per l'impiego dei condannati nei lavori di bonifica, di terreni incolti e malarici.

L'Ufficio centrale che ebbe a riferire su tale progetto di legge, presentò un ordine del giorno che fu accettato dal ministro dell'interno e poi approvato dal Senato. Questo ordine del giorno stabiliva che il Senato invitava il Governo del Re a presentare entro un anno apposito disegno di legge sulle modificazioni da apportarsi al sistema di espiatione delle pene e degli istituti di complemento del Codice penale, d'igiene, vuoi per quanto riguarda i condannati adulti, vuoi per quanto riguarda i minorenni. Ripeto che quest'ordine del giorno fu accettato dall'onorevole ministro dell'interno e costituisce un vero impegno del Governo. Ora non so se l'onorevole ministro dell'interno, nell'inventario che non ha fatto...

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E che non voglio fare.

DURAND DE LA PENNE. ... abbia trovato qualche traccia di questo impegno e se è disposto a soddisfarlo. Il relatore dell'Ufficio centrale, che riferì su quel disegno di legge, mi ha pregato di ricordare all'onorevole ministro dell'interno questa formale promessa stata fatta dal Governo, perchè voglia provvedere in proposito, tanto più che l'anno è quasi già trascorso.

LEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEVI. Le poche parole che m'accingo a dire si collegano con quanto ha detto il senatore Durand De La Penne, perchè, lo scorso anno, discutendosi il bilancio dell'interno, a proposito di questo capitolo, sollevai una questione, ma non mi venne risposto categoricamente. Si divagò alquanto e si conglobò, non a ragione, la questione del lavoro dei condannati con quanto chiedevo io.

Non trattavasi allora, come non trattasi ora, di spese nuove; in materia di bilanci, di avanzi, io partecipo all'ottimismo, ragionevolmente limitato, dall'onor. Presidente del Consiglio in varie circostanze manifestato.

Trattavasi e trattasi di doverosa esecuzione di legge, che, ritardata, cagionò e cagiona danni all'amministrazione carceraria, poichè a questo modo si mantengono in condizione sconveniente tutti gli stabilimenti carcerari.

Nel 1887 si approvò il nuovo Codice penale, subordinandone l'approvazione alla completa trasformazione del sistema carcerario. Anzi, negli anni seguenti, vennero stanziati somme, di cui l'ammontare raggiunse circa i 20 milioni in residui attivi; ed a questo pure alluse l'onorevole Presidente del Consiglio nell'altro ramo del Parlamento. Non entro in particolari, da me esposti anche l'anno scorso.

A poco, a poco, come provai colle cifre, i residui vennero stornati per altri oggetti.

Quantunque l'onor. Presidente del Consiglio abbia presentato un disegno di legge per la riforma degli stabilimenti carcerari di Napoli, chiederei qualche spiegazione rassicurante sulla riforma di là da venire, ma che dovrà pur essere iniziata, per corrispondere al dettato del Codice penale, votato nel 1887; senza di che non si potranno neanche applicare le pene comminate dal Codice stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor Presidente del Consiglio.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per il richiamo che mi ha fatto il senatore Durand De La Penne è già scaduto il tempo, entro il quale la promessa...

DURAND DE LA PENNE. Non è ancora scaduto.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ... Manca un mese al termine della scadenza. (*ilarità*). Vuol dire che io non sono più in tempo a mantenere la promessa nel periodo prefisso, e questo lo vorranno riconoscere tutti, anche il senatore De La Penne. Mi propongo però di raggiungere l'intento, poichè è una necessità assoluta. Lo Stato mancherebbe al compito suo, se lasciasse durare a lungo il fatto di avere un Codice penale che, in sostanza, non si applica, perchè alcune pene non possono avere applicazione, a causa della deficienza di locali adatti allo scopo. Faccio una promessa senza termine, ma che credo si vorrà considerare egualmente efficace.

Quanto alle osservazioni fatte dal senatore Levi intorno alle condizioni degli stabilimenti penali ed alla possibile riforma dei medesimi,

io ricordo che ho deplorato vivamente, e più di una volta, le condizioni incivili dei nostri stabilimenti penali. Abbiamo carceri, come quelli di Napoli, che farebbero vergogna ad un Governo di barbari; eppure siamo in Italia. Perciò mi sono indotto ad implorare dal mio collega per il tesoro i fondi per costruire un nuovo carcere giudiziario a Napoli, capace di contenere 2000 detenuti. Gli altri stabilimenti penali colà esistenti saranno soppressi, ed i locali devoluti al Demanio.

Quanto alla riforma di tanti altri stabilimenti

carcerari, che pure sono in condizioni deplorabilissime, è certo che appena noi saremo usciti dalle distrette finanziarie nelle quali ci troviamo, il ministro dell'interno chiederà al Parlamento i mezzi necessari per attuarla gradatamente. E sarà mio dovere far ciò, se sarò ancora a questo posto.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare sul capitolo 112, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1905

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,222,591 60
113	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	13,195 »
114	Personale di sorveglianza e disciplina dei riformatori governativi (Spese fisse) . . . . .	309,000 »
115	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse) . . . . .	6,279,013 51
116	Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori e funzionanti da direttori, e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse) . . . . .	44,000 »
117	Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica. . . . .	76,400 »
118	Premi d'ingaggio agli agenti carcerari . . . . .	125,000 »
119	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari . . . . .	7,200 »
120	Spese di viaggio agli agenti carcerari . . . . .	40,000 »
121	Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti, depositato alla Cassa depositi e prestiti . . . . .	65,000 »
122	Carceri - Spese per esami e studi preparatori . . . . .	10,000 »
123	Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie	11,536,000 »
124	Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri	1,000,000 »
125	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri . . . . .	100,000 »
126	Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio . . . . .	1,431,120 »
127	Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio	864,980 »
128	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie . . . . .	1,340,000 »
129	Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie . . . . .	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	24,473,500 11

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1905

	<i>Riporto</i> . . . . .	24,473,500 11
130	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . . . .	170,000 »
131	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . . . . .	3,000,000 »
132	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie . . . . .	600,000 »
133	Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie . . . . .	150,000 »
134	Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni . . . . .	185,000 »
135	Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza . . . . .	11,000 »
136	Fitto di locali per le carceri (Spese fisse) . . . . .	130,000 »
137	Manutenzione dei fabbricati carcerari . . . . .	540,000 »
138	Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari . . . . .	27,000 »
139	Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260) . . . . .	6,000 »
140	Sussidi alle Società di patronato . . . . .	13,300 »
141	Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio dell'amministrazione carceraria (legge 14 luglio 1898, n. 335) . . . . .	47,000 »
		29,352,800 11

## TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

**Spese generali.**

142	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .	1,000 »
143	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	32,000 »
144	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici . . . . .	200,000 »
145	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 <sup>a</sup> , articoli 1 e 7) . . . . .	525,000 »
146	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 <sup>a</sup> , articoli 1 e 7) . . . . .	175,000 »
147	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 <sup>a</sup> , articoli 2 e 8) . . . . .	68,093 12
148	Costruzione di locali per l'impianto del servizio di pubblica sicurezza e di polizia sanitaria nella stazione internazionale di Domodossola (Spesa ripartita) (Legge 8 luglio 1903, n. 310) . . . . .	183,333 34
		1,184,426 46
<b>Spese per gli Archivi di Stato.</b>		
149	Lavori per evitare gli incendi negli Archivi di Stato (Spesa ripartita) (Legge 8 luglio 1904, n. 363) . . . . .	50,000 »
<b>Spese per la pubblica beneficenza.</b>		
150	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . .	9,910 »

<b>Spese per la sanità pubblica.</b>		
151	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791 e 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2) (Spesa obbligatoria)	186,000 »
152	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50, e 28 dicembre 1902, n. 566) (Spesa obbligatoria)	80,000 »
153	Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615	26,687 28
154	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321)	3,032 28
155	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (Legge 23 agosto 1900, n. 315)	9,938 64
		305,658 20
<b>Spese per la sicurezza pubblica.</b>		
156	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai reali carabinieri	700,000 »
157	Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata	1,000,000 »
		1,700,000 »
<b>Spese per l'amministrazione delle carceri.</b>		
158	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	512,000 »
159	Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti	10,000 »
		522,000 »

<b>Spese diverse.</b>		
160	Compenso per i danni derivanti al comune di Scansano dalla abolizione dell'estatatura, disposto con la legge 20 luglio 1897, n. 321 (Legge 28 febbraio 1903, n. 61) . . . . .	20,000 »
<b>CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.</b>		
161	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	1,611,969 09
<b>RIASSUNTO PER TITOLI</b>		
—		
<b>TITOLO I.</b>		
<b>Spesa ordinaria</b>		
—		
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>		
	Spese generali . . . . .	3,368,646 53
	Debito vitalizio . . . . .	7,717,000 »
	Archivi di Stato . . . . .	786,402 66
	Amministrazione provinciale . . . . .	8,806,182 37
	Pubblica beneficenza . . . . .	1,113,460 »
	Sanità pubblica . . . . .	1,925,162 46
	Sicurezza pubblica . . . . .	27,044,535 91
	Amministrazione delle carceri . . . . .	29,352,800 11
	<b>TOTALE della categoria prima della parte ordinaria . . . . .</b>	<b>80,114,190 04</b>

## TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	1,184,426 46
Archivi di Stato . . . . .	50,000 »
Pubblica beneficenza . . . . .	9,910 »
Sanità pubblica . . . . .	305,658 20
Sicurezza pubblica . . . . .	1,700,000 »
Amministrazione delle carceri . . . . .	522,000 »
Spese diverse . . . . .	20,000 »
<hr/>	
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	3,791,994 66
<hr/>	
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	83,906,184 70
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	1,611,969 09
<hr/>	

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	83,906,184 70
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	1,611,969 09
<hr/>	
TOTALE GENERALE . . . . .	85,518,153 79
<hr/>	

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del progetto di legge, il quale è così concepito :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 82).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di dar lettura di questo disegno di legge.

TAVERNA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 82).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io ho l'obbligo di dire almeno due parole sulla relazione della Commissione di finanza del Senato. L'onorevole senatore Vacchelli, come è suo costume, ha dettato una relazione breve, ma chiara e densa di osservazioni. In essa sono trattate varie questioni, che si possono raggruppare in due punti: Cassa depositi e prestiti; e prescrizione dei biglietti di banca. Riguardo alla Cassa dei depositi e prestiti, la Commissione di finanza richiama l'attenzione del Governo su diverse controversie, e in ispecie, su quelle riguardanti la corresponsione degli interessi, la loro misura non uniforme e il modo di applicare l'imposta di ricchezza mobile, e più ancora, la disparità di trattamento e di condizioni per i mutui che si accordano dalla Cassa depositi e prestiti, sezione autonoma, ai comuni ed alle provincie. Io mi affretto a di-

chiarare che terrò il massimo conto delle raccomandazioni e delle osservazioni fatte dalla Commissione di finanza e dall'onor. senatore Vacchelli. E se ciò non basta, aggiungo che, mentre non sarei oggi in grado di prendere un assoluto impegno di Governo, non ho nessuna difficoltà a dire che, leggendo la relazione dell'ottimo amico Vacchelli, io mi sentii persuaso delle ragioni che egli adduce nelle singole questioni, e tosto feci il proposito di occuparmene efficacemente e prontamente, con l'intendimento di poter provvedere in guisa non disforme dai voti e dalle raccomandazioni della Commissione permanente di finanza e dell'egregio suo relatore.

Sul secondo punto: prescrizione dei biglietti di banca; dico che la questione trattata nella relazione Vacchelli, è tanto importante quanto delicata. Da noi, dal potere legislativo in Italia, furono prese delle risoluzioni certamente gravi riguardo alle prescrizioni della carta-moneta; ma bene osserva lo stesso relatore senatore Vacchelli che non è più dato di mutare quelle risoluzioni, che non è più dato di ritornare sulla questione della prescrizione a termine più lungo o più breve, poichè le disposizioni legislative date in questa materia, sono per loro natura irrevocabili, tanto più in quanto ci sono in mezzo interessi e diritti di terzi. Provvidamente, però, le nostre leggi hanno destinato il frutto delle prescrizioni dei biglietti bancari, in molta parte, a favore di un Istituto che ben merita tutte le sollecitudini del Parlamento e del Governo, la Cassa Nazionale di previdenza per gli operai vecchi e invalidi. E detto questo, nella tesi generale, rimangono tuttavia molto opportune e meritevoli della massima considerazione le raccomandazioni che riguardano il modo di temperare gli effetti della prescrizione in siffatta materia.

Il senatore Vacchelli osserva giustamente che diverse sono le condizioni di fatto rispetto ai biglietti dei vari istituti di emissione, passati e viventi: altra cosa è la carta di banche antiche e cessate, con nomi ormai dimenticati, e anche quella della Banca Nazionale Toscana, della Banca Toscana di Credito e della Banca Nazionale nel Regno; e altra cosa è la carta posta in circolazione dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia. Rispetto a questi due banchi meridionali, osserva il senatore Vacchelli che concorrono due cir-

costanze a consigliare di usare i maggiori riguardi a favore dei detentori di biglietti di vecchio tipo e di ammetterli, se occorre, al cambio per qualche tempo, anche dopo compiuta la prescrizione. La prima delle due circostanze sta nel fatto che il nome del banco e del biglietto non è affatto cambiato, il che può indurre in errore il popolo indotto, ossia, rendere meno agevole il distinguere i biglietti validi da quelli che più non lo sono. La seconda circostanza poi è questa: che mentre la carta emessa dagli altri istituti fu ritirata interamente dalla circolazione in giusto periodo di prescrizione, per i biglietti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, la riammissione continuò sino al primo semestre 1900.

Per queste due circostanze specialmente, il senatore Vacchelli raccomanda che si abbia ancora per qualche tempo a favorire col cambio i detentori dei biglietti di vecchio tipo. Ed io rispondo che a tale intento, nei limiti da me ora accennati, rivolgerò la mia azione. Non credo che per raggiungere lo scopo occorran provvedimenti legislativi; credo invece che occorra prendere opportuni accordi con gli enti interessati, e cioè, sentire gli istituti di emissione e la Cassa Nazionale di Previdenza.

Così si è fatto anche nell'occasione dell'ultima legge di proroga del cambio, del 1904. Fu facile allora l'accordo con gli istituti di emissione e con la Cassa Nazionale di Previdenza, per ammettere un periodo di tolleranza, che scade col 30 giugno prossimo, e durante il quale è tuttavia ammesso il cambio dei biglietti prescritti. Rivolgerò, ripeto, la mia azione all'intento di ottenere un simile accordo ancora pei vecchi biglietti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, e quindi disporre in guisa che ne sia ammesso il baratto ancora per un ultimo periodo di tempo, che potrebbe essere quello indicato dal senatore Vacchelli, ovvero, per altri due anni, fino al 30 giugno 1907.

Ma un'altra cosa si raccomanda, e cioè, che agli stessi benefici impieghi ai quali è destinato l'ammontare dei biglietti prescritti e già emessi dalle banche, venga pure assegnato anche l'importo dei biglietti di Stato da lire venticinque, pure caduti in prescrizione. — Ed io rispondo che accetto volentieri la raccomandazione, che ringrazio il relatore di aver richiamata la mia attenzione su codesto punto,

che mi riservo di esaminare se, per conseguire lo scopo, occorra una nuova legge.

Così credo di aver dato sufficiente risposta alle osservazioni e alle domande contenute nella eccellente relazione della Commissione di finanza.

VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *relatore*. Io ringrazio l'onorevole ministro della tanto cortese risposta che ha voluto rivolgermi e mi spiace di non potere interamente assentire alle dichiarazioni che ha fatto per quanto concerne il cambio dei biglietti che cadono in prescrizione alla fine del prossimo giugno. Perché, come ho anche dichiarato nella relazione in nome della Commissione di finanze, non sono dell'avviso che si possa ritenere che la prescrizione sia già avvenuta. No, perchè una prescrizione avviene quando cessa il diritto di ottenere il pagamento. Il diritto di ottenere il pagamento non è cessato, perchè nella legge del 1904 si è fatto obbligo al Governo di disporre, sentiti appena gli interessati, che il cambio continuasse a tutto il giugno 1905. Quindi fino a tutto il giugno 1905 la prescrizione non può dirsi avvenuta. Creda, onorevole ministro, qui si tratta di una questione, come ha detto lei, molto delicata, soprattutto per i poveri contadini i quali per la maggior parte, dopo avere accumulato un peculio di qualche centinaia o di qualche migliaia di lire dall'oggi al domani si avvedranno che questo loro risparmio non vale più niente. Di più non può equamente contrapporsi l'interesse della Cassa nazionale di previdenza, verso la quale io mi sono dimostrato sempre singolarmente affezionato, tanto che ho proposto un progetto di legge al Senato di mia iniziativa per utilizzare anticipatamente l'importo di questi biglietti, progetto che, col favore del Ministero di allora, è divenuto legge effettiva nel 1901, ho anche presentato un'interpellanza, affine che gli interessi della Cassa stessa sieno meglio tutelati, interpellanza che svolgerò nella settimana prossima; ma con tutto ciò riconosco che gli interessi di questo Istituto saranno poco compromessi. Attualmente sono in circolazione 12 milioni di biglietti, ed in seguito a conti che si sono fatti quando furono impiegati in acconto 8 milioni di questi biglietti, ho la persuasione che quei 12 milioni, se anche si con-

tinua un altro anno a farne il pagamento, si ridurranno a poco meno di 11 milioni. Quindi la Cassa nazionale di previdenza perderà l'interesse sopra un mezzo milione, ed in relazione all'importanza dell'Istituto, ed ai mezzi di cui attualmente dispone, non sarà gran cosa. Il mezzo milione potrà rendere tutt'al più 20 mila lire, mentre con l'azione spiegata dalla Commissione di vigilanza, per ottenere una diversa sistemazione d'imposta di ricchezza mobile sugli interessi pagati ai depositanti nelle Casse postali di risparmio, la Cassa nazionale si è avvantaggiata di più che 1 milione all'anno.

E son certo di farmi quasi interprete di tutti gli ascritti alla Cassa, i quali certamente sono desiderosi che il loro interesse non vada a danno di quei poveri o semipoveri che hanno accumulato un piccolo peculio, e che lo vedrebbero disperso dall'oggi al domani.

Non pochi Istituti per equità e per conservare un alto prestigio, pagano le loro obbligazioni anche prescritte. La Cassa di risparmio di Milano, quando le si presentano dei libretti di risparmio che sono prescritti, perchè da più di 30 anni non si fa nessun pagamento, pure esamina le cose, e se c'è ragione di buona fede ne dispone ancora il pagamento.

La stessa cosa fa il Banco di Napoli, me ne assicurava giorni sono l'egregio direttore di quel Banco, per le sue fedi di credito, se anche cadute in prescrizione; volta per volta, si provocano deliberazioni dal Consiglio di amministrazione, e quando si chiarisce che c'è di mezzo l'interesse di un povero, ed una trascuranza coperta dalla buona fede, il Consiglio ne dispone il pagamento ancora a carico del Banco. Questo non si potrebbe più fare invece per questi biglietti, perchè in parte se ne cambia il debitore, giacchè passano all'Istituto di previdenza. Per queste ragioni io credo necessario che intervenga una disposizione governativa che assicuri che per qualche tempo ancora, per tempo che il ministro crederà meglio opportuno, continui di fatto il pagamento di tutti questi biglietti.

Non c'è dubbio che questo è tanto più necessario per i biglietti del Banco di Napoli e di Sicilia, che non per gli altri; ma io credo che la grande Banca d'Italia non desideri un diverso trattamento, anzi stuoerebbe in certo

qual modo al credito e alla posizione che tiene quell'alto Istituto in Italia, se si dovesse adottare un provvedimento per i Banchi di Napoli e di Sicilia e non per i biglietti della Banca d'Italia.

Non faccio proposte, ma sottometto queste ulteriori osservazioni al ministro, pregandolo di volerle prendere in esame.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho il dubbio che il desiderio di correr veloce e di non tediare il Senato mi abbia impedito di essere abbastanza chiaro.

Io tengo a spiegare che non c'è divergenza sostanziale tra il mio pensiero e quello del senatore Vacchelli. Io pure non intendo menomamente considerare la questione da un punto di vista fiscale. D'altronde non ne metterebbe conto. L'ammontare dei biglietti prescritti e non presentati al cambio, alla data 20 aprile scorso, è poco al disotto dei 12 milioni; e noto, di passaggio, che la massima parte di tali somme appartiene ai biglietti di grosso taglio: nei biglietti piccoli si tratta di cifre minime, quasi insignificanti. Se si farà continuare il periodo di tolleranza, ossia, il cambio dei biglietti prescritti per altri due anni, la differenza sarà lieve. Non faccio quindi menomamente una questione fiscale. Ho già dichiarato che condivido l'intento di ottenere che i detentori dei vecchi biglietti (il solo dissenso fra me e l'amico Vacchelli sta nel chiamarli *prescritti*) possano goderne il baratto fino al 1907. Su questo siamo d'accordo. Se ci voglia il provvedimento legislativo o si possa farne senza, mi riservo di esaminare. Sono d'accordo nel fine, almeno nel punto principale, e sarà mia cura occuparmene per tempo; abbiamo ancora il mese corrente ed il prossimo giugno per provvedere in termine utile.

VACCHELLI, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo a quella dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

## TITOLO I.

**Spesa ordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

**Oneri dello Stato.***Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	400,061,451 52
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem) . . . . .	4,802,320 62
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem) . . . . .	7,842,212 »
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Idem) . . . . .	32,532,112 04
5	Rendita consolidata 3 50 per cento al netto (Idem) . . . . .	29,762,381 08
6	Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000 »
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,063,884 87
8	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Idem) . . . . .	987,626 78
9	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem) . . . . .	94,171 46
10	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 <sup>a</sup> (Idem) . . . . .	593,245 66
		480,964,406 03

*Debiti redimibili.*

11	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,708,042 76
12	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	9,821,294 43
13	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem) . . . . .	230,400 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	18,759,737 19

	<i>Riporto</i> . . . .	18,759,737 19
14	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 <sup>o</sup> dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi . . . . .	25,531,604 »
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	27,540,120 »
16	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem) . . . . .	5,721,575 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,536,825 »
		79,089,861 19
	<i>Debiti variabili.</i>	
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	320,500 »
19	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria) . . . . .	400,000 »
20	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Idem) . . . . .	6,200,000 »
21	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Idem) . . . . .	1,281,525 »
22	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem) . . . . .	20,000 »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	450,000 »
24	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem) . . . . .	750,000 »
25	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Idem) .	17,260,000 »
26	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 <sup>a</sup> (Idem) . . . . .	25,306 29
	<i>Da riportarsi</i> . . . .	26,707,331 29

	<i>Riporto</i> . . . . .	26,707,331 29
27	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Spesa obbligatoria) . . . . .	190,000 »
28	Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi <i>Calabria, Scilla e Cariddi</i> adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380) (Idem) . . . . .	<i>per memoria</i>
29	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) . . . . .	32,061,645 88
30	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria) . . . . .	22,226,089 43
31	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem) . . . . .	7,000,000 »
32	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem) . . . . .	23,220,210 »
33	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem) . . . . .	2,109,480 »
34	Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem) . . . . .	112,786 40
35	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899 . . . . .	1,670 »
36	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Nona annualità) . . . . .	4,023,727 01
		<hr/> 117,652,940 01
	<i>Debito vitalizio.</i>	
37	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse) . . . . .	2,685,000 »

<i>Pensioni straordinarie.</i>		
38	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	730,000 »
39	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489	2,000,000 »

MASSARUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARUCCI. Quando l'anno scorso fu presentata la legge con la quale veniva esteso il beneficio dell'assegno vitalizio di cui parla quest'articolo, anche ai superstiti delle campagne successive a quelle del 1848-49, mi permisi di pregare l'onor. ministro del tesoro perchè volesse esonerare dal peso della ricchezza mobile quella meschina ricompensa. Egli si ripromise di studiare la cosa e quasi mi diede affidamento che avrebbe provveduto a soddisfare i desideri di questi poveri vecchi che si vedono falcidiato dalla ricchezza mobile che gli porta via circa sette lire e mezzo all'anno sulle 100 lire assegnate.

Ora, io appoggiava questa mia domanda anche alla legge sulla ricchezza mobile, la quale stabilisce che coloro che hanno una rendita al disotto, mi pare, di 400 o 600 lire, non devono pagarla. Se voi volete considerarla come sussidio momentaneo per il quale si ritiene la ricchezza mobile, non dategli il titolo di compenso vitalizio, ma se gli date questo titolo, pare a me, che dovrete esonerarlo dalla ricchezza mobile.

Io quindi mi rivolgo al cuore del ministro del tesoro, il quale, essendo anche egli un superstite dalle patrie battaglie, vorrà vedere se, data la meschinità della cosa in se stessa, non fosse il caso di aderire ai desideri di questi poveri vecchi.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io pregherei il senatore Massarucci a non volere insistere nella proposta, o per lo meno, a non volere esigere da me una risposta decisa.

Io ricordo di avere già nel Senato espresso, in altre occasioni, il pensiero che non sia sotto nessuno aspetto conveniente di introdurre, per qualsiasi titolo, dei trattamenti eccezionali in materia di imposta. Si tratta di una questione piccolissima per la cifra, ma grave per la massima. L'ammettere una eccezione, che può chiamarsi un privilegio, sia pure per un caso meritevolissimo di ogni riguardo, io credo non sia cosa giusta nè conveniente; e tanto più se si considerano le conseguenze che potrebbe poi recare, poichè sarebbe invocato come un precedente anche per molte altre domande consimili. Io non mi rifiuto di prendere in esame la questione; ma non posso prendere assolutamente nessun impegno nel senso di risolverla come desidera il senatore Massarucci.

MASSARUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSARUCCI. Veramente mi duole di dover ritornare sopra a quello che ho detto, ma qui non si tratta, a mio modo di vedere, di un privilegio, ma di riparare ad una specie d'ingiustizia perchè la legge dice che quelli che non hanno una rendita superiore ad una data somma, non devono pagare la ricchezza mobile. Ora dal momento che cominciate a domandare la prova che siano assolutamente poveri per ottenere queste 100 lire, come si può pretendere che raggiungano la rendita necessaria da gravare con la ricchezza mobile? È da questo punto di vista che io domando all'onor. ministro che veda in qualche modo di provvedere e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 39 nella somma di L. 2,000,000.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

40	Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per l'indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (legge 8 luglio 1904, n. 341) . . . . .	<i>per memoria</i>
		2,730,000 »
41	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	34,000 »
	Totale del debito vitalizio . . . . .	5,449,000 »
	<i>Dotazioni.</i>	
42	Dotazioni della Casa Reale . . . . .	15,050,000 »
43	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393) . . . . .	1,000,000 »
		16,050,000 »
	<i>Spese per le Camere legislative.</i>	
44	Spese pel Senato del Regno. . . . .	500,000 »
45	Spese per la Camera dei Deputati . . . . .	931,000 »
46	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	882,000 »
		2,313,000 »
	<b>Spese generali di amministrazione.</b>	
	<i>Ministero.</i>	
47	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	2,026,493 44
48	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	275,022 »
49	Personale straordinario . . . . .	51,877 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	2,353,392 44

	<i>Riporto</i> . . . . .	2,353,392 44
50	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,000 »
51	Spese d'ufficio del Ministero . . . . .	105,040 »
		2,468,432 44
	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
52	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . . . . .	4,000 »
53	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	350 »
54	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	13,000 »
55	Personale straordinario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	400 »
56	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	5,000 »
		22,750 »
	<i>Corte dei conti.</i>	
57	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	1,528,235 »
58	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	214,811 50
59	Spese d'ufficio . . . . .	84,500 »
		1,827,546 50
	<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.</i>	
60	Personale dell'Ispettorato generale (Spese fisse) . . . . .	76,000 »
61	Personale dell'Ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	5,197 50
62	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compenso al segretario della detta Commissione . . . . .	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	86,197 50

	<i>Riporto</i> . . . . .	86,197 50
63	Indennità di missione agli ispettori dell'Ispettorato generale ed al personale addetto all'Ispettorato medesimo o da esso delegato . . . . .	27,500 »
		113,697 50
	<i>Avvocature erariali.</i>	
65	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	882,850 62
66	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	20,653 »
67	Personale straordinario . . . . .	12,440 »
68	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	900 »
69	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	41,500 »
70	Fitto di locali non demaniali (Idem) . . . . .	25,600 »
		983,943 62
	<i>Intendenza di finanza.</i>	
71	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . .	2,053,109 47
72	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . . . .	12,360 »
73	Personale straordinario . . . . .	5,700 »
74	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	350 »
		2,071,519 47
	<i>Servizio del Tesoro.</i>	
75	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse) . . . . .	133,320 »
76	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nella regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	8,880 »
77	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell' agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell' officina carte-valori e della Tesoreria di Massaua . . . . .	43,050 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	185,250 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1905

	<i>Riporto</i> . . . . .	185,250 »
78	Personale fiduciario della tesoreria centrale e dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	2,000 »
79	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Idem) . . . . .	931,158 50
80	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . . . .	13,650 »
81	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem) . . . . .	7,460 »
82	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem) . . . . .	16,500 »
83	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori . . . . .	35,500 »
84	Spese per i servizi del Tesoro . . . . .	21,500 »
84 <i>bis</i>	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa dei depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico . . . . .	1,500 »
85	Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria) . . . . .	16,000 »
		1,230,518 50
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
86	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	41,390 »

PRESIDENTE. A questo capitolo è iscritto a parlare l'onor. Cefaly.

CEFALY. L'onorevole ministro del tesoro un mese fa ha decretato un concorso per i modelli di cinque tipi di monete: due in oro, una in argento - che è la mezza lira, e della quale do lode al ministro, perchè si sentiva il bisogno di questa non ingombrante e comodissima moneta divisionale, che da qualche tempo era scomparsa - e di due altre monete, una di nichelio e l'altra di rame. A proposito di questo concorso, disposto dall'onorevole ministro, ed a proposito della legge, che dovremo tra breve esaminare, circa la creazione della moneta da 20 centesimi di nichelio puro da sostituire al-

l'attuale da 25 centesimi, ho pensato di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità, sentita dal commercio, della moneta del valore di mezzo soldo.

Basta considerare un po' i bisogni del mercato al minuto, e quel che succede nell'acquisto dei generi di prima necessità per chi è costretto, giorno per giorno, provvedersi di piccoli oggetti di vestiario, di commestibili e generi consimili, il cui prezzo corrisponde a soldi dispari, per comprendere il disagio del pubblico e la continua perdita di mezzo centesimo, che esso deve sopportare per ogni mezzo chilo di pane, mezzo litro di vino, mezza libbra di carne, mezzo metro di tessuto e così di seguito. Sono

migliaia di questi piccoli acquisti, che le classi operaie, la povera gente, fanno nel corso di un anno; e per ogni migliaio subiscono la perdita di 5 lire. Per le classi ricche od agiate, 5 lire rappresentano una piccola perdita, ma per i poveri 5 lire pesano. Le classi agiate inoltre ed i ricchi non ricorrono quasi mai nei loro acquisti al frazionamento del chilo e del litro: fanno le loro provviste all'ingrosso, e vanno perciò meno soggette alle perdite per la mancanza del mezzo soldo. Ma è la povera gente che ne soffre, e ne soffre la grande maggioranza della cittadinanza, perchè è la grande maggioranza che ricorre quotidianamente e vive del piccolo consumo, ed ha perciò il diritto di avere una moneta, con la quale possa esattamente pagare e fare la propria contabilità.

Io conosco delle contrade dove la giornata delle donne, addette ai lavori dei campi, si pagava, fino al 1860, al prezzo di un *carlino*, che corrispondeva a 42 centesimi e mezzo. Ebbene, per circa un trentennio, a causa della mancanza del mezzo centesimo, il prezzo della giornata di quelle povere operaie da 42 centesimi e mezzo discese e si mantenne a 42 centesimi. Ricordo che un ministro del tesoro, per aumentare il prezzo del sale da 35 a 40 centesimi, trovò uno dei principali argomenti all'aumento di costo di questo genere di primissima necessità, nella mancanza del mezzo soldo, e quindi nella perdita di mezzo centesimo che avrebbe subito il pubblico per ogni mezzo chilo di sale acquistato.

Ma quali difficoltà, mi domando io, vi possono essere per permettere che il paese abbia questa moneta, che il mercato riconosce necessaria ed indispensabile per i bisogni diuturni, continui del piccolo consumo e per la contabilità degli acquisti di piccole cose? Sarà forse il sistema decimale, che costituisce questo ostacolo insuperabile?

Ma il sistema decimale consiste nel criterio del multiplo e del sottomultiplo di dieci, per cui non si può, dal punto di vista di tale sistema, giustificare l'esistenza nè dei nichelini da 25 centesimi, nè del soldo, nè delle altre monete, che non corrispondono esattamente al sottomultiplo decimale. È stata una ragione di opportunità ed il bisogno di provvedere ai pratici e reali bisogni delle contrattazioni, che hanno imposto queste altre monete divisionali.

Ora si deve riconoscere, perchè è evidente, che se l'unità di misura del valore per gli Istituti di credito, pei banchieri, per i ricchi, è la carta da cento o da mille lire, per i poveri e per la generalità dei cittadini tale unità è costituita dal soldo e dalla lira. Per la lira ho dato lode al ministro, perchè rimette in circolazione la mezza lira, la quale era tanto comoda; che anzi, attendendo che siano pronte le nuove monete, io lo pregherei di aprire frattanto i forzieri dello Stato, ove le vecchie mezze lire si sono rinchiuso, e di porle in circolazione, infino a quando non arrivino le nuove. Ma se la mancanza della mezza lira — che dopotutto si può sostituire con due nicheli da 25, o con dieci soldi di rame — è causa di disagio, la mancanza del mezzo soldo costituisce l'impossibilità dell'esatta contrattazione e dell'esatto pagamento dei piccoli oggetti, così che all'unità soldo è necessario far corrispondere il mezzo soldo.

Non ho ragione d'insistere maggiormente, sia perchè le ragioni della mia domanda mi sembrano evidenti, sia perchè della questione io avevo già interessato il ministro con una lettera, che benevolmente testè egli mi ha fatto vedere sul suo banco. Io quindi, adoperando la invocazione fatta dall'onor. Massarucci, mi appello al cuore dell'onor. Carcano — dopo di essermi appellato però alle sue qualità di uomo di Stato — affinchè voglia nella imminente leggina per la conversione delle monete di nichelio da 25 in nichelio puro da 20 centesimi, comprendere la coniazione del mezzo soldo, perchè non varrebbe la pena di presentare un apposito disegno di legge per essere facoltato alla coniazione di questa moneta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onor. senatore Cefaly ha trattato una questione interessante in materia di circolazione monetaria; egli ha avuto parole molto cortesi riguardo a un decreto, che ebbi l'onore di proporre giorni sono, col quale si è bandito un concorso per i tipi delle nuove monete spicciole. Secondo il progetto del Governo, già formulato in un disegno di legge che verrà fra giorni innanzi al Parlamento, si manterrebbe la moneta di bronzo di uno, due, cinque e dieci centesimi, o come si usa dire, del soldo e del doppio soldo, si ritirerebbero i 20 centesimi di nichelio misto.

Non occorre dire al Senato i peccati di questo tipo di moneta che tanto si presta alle falsificazioni, pur troppo frequenti e punto facili ad essere avvertite. Poi si ritirerebbero i pezzi da 25 centesimi, e a questi e a quelli da 20 centesimi si sostituirebbero i nuovi pezzi di nichelio puro da 20 centesimi; finalmente si conierebbe in argento la moneta della mezza lira.

L'onor. senatore Cefaly non si contenta di questo programma; egli desidererebbe vedere aggiunto il mezzo soldo. Io dissi già privatamente all'egregio amico senatore Cefaly che ho sempre davanti agli occhi una sua lettera, nella quale egli esponeva, come oggi le ha svolte, le ragioni a favore della sua tesi; ma io non posso fare a meno di osservare che più gravi di quelle ragioni sono le obiezioni.

Il senatore Cefaly diceva di non scorgere efficaci argomenti contrari. Mi permetta di accennarli brevemente. La questione del mezzo soldo non è nuova, è venuta fuori nella Camera e nel Senato di Francia più volte, e con relative proposte a favore di siffatta monetina, che si diceva la più democratica; ma nessuna di quelle proposte ha approdato. Non è nuova nemmeno in Italia. La Commissione che ha studiato il riordinamento della circolazione della moneta spicciola, quando propose il pezzo di nichelio puro da 25 centesimi, sentì da qualcuno dei suoi membri aggiungersi la proposta del mezzo soldo di rame; ma non fu accolta. Quali le obiezioni? Prima, quella accennata dallo stesso senatore Cefaly, che è per lo meno assai dubbio che il pezzo da due centesimi e mezzo sia conforme al sistema decimale. La obiezione che si fece, e si fa ancora, per il pezzo da 25 centesimi, risorgerebbe più gagliarda contro il mezzo soldo.

Seconda obiezione: noi avevamo il mezzo baiocco negli ex-Statì Pontifici, avevamo il torinese nelle provincie meridionali, e anche in Lombardia c'era il mezzo soldo; ma tutte codeste furono ritirate e non fu mai più rimessa in circolazione una moneta simile.

Questa si dirà una circostanza di fatto, piuttosto che una obiezione; ma è bene da considerare che noi abbiamo il pezzo da due centesimi, e che è difficile comprendere come possa andare contemporaneamente in circolazione una moneta da 2 e un'altra da 2 centesimi e mezzo.

Si dirà: ritirate i due centesimi; ma non credo che si possa sostenere una simile proposta, perchè nelle nostre piccole contrattazioni, il pezzo da due centesimi è indispensabile, ed è molto usato.

Finalmente, guardiamoci intorno; in Inghilterra vi è (ma ben di raro si vede) il *forthing*; ma in Europa è forse l'unico paese che non abbia il sistema decimale. In tutti gli Stati dell'unione latina, in Germania ed in Austria, non c'è il mezzo soldo. E non aggiungo altro. Le ragioni che ho avuto l'onore di brevemente accennare bastano, credo, per dimostrare che contro il desiderio del mio amico Cefaly ci sono delle obiezioni certamente gravi.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. La risposta datami dall'onorevole ministro mi è parsa molto cortese, ma non ho afferrato bene se essa suoni una promessa di provvedere, o una reiezione pura e semplice della mia domanda.

Egli ha opposto contro la monetazione del mezzo soldo la questione del sistema decimale, ed ha detto che per creare il mezzo soldo, dovrebbe ritirare il due centesimi ora esistente.

Col sistema decimale, ripeto, non si giustifica l'esistenza del soldo; ed essendo questo pezzo da cinque centesimi unità precipua di misura, è necessario trovare una moneta che esattamente lo divida...

DI MARZO. Il centesimo divide il soldo.

CEFALY... No, onorevole Di Marzo, col centesimo si può sostituire e si sostituisce, raddoppiandolo, perfettamente il due centesimi, di cui ha parlato l'onorevole Carcano, ma non si può giammai comporre il due centesimi e mezzo, il mezzo soldo, che è la moneta indispensabile per poter pagare esattamente il mezzo litro di vino, il mezzo chilo di pasta, ecc., ecc., tutte quelle mezze misure, cioè, di generi, che si vendono a soldi dispari.

Ora il cittadino ha il diritto di potere con la moneta in circolazione pagare esattamente la merce che acquista; e se non si conia e non si mette in commercio il mezzo soldo, questa possibilità non vi è presso di noi.

L'onorevole ministro ha parlato degli altri Stati, che non hanno il mezzo soldo, ma ha anche citato l'Inghilterra, che lo ha. Noi del

Napoletano lo avevamo, e qui in Roma lo si aveva.

Ma che importa che altri l'abbiano o non lo abbiano? Importa bensì che i cittadini italiani, e specialmente la povera gente, verso la quale si fa sempre della bella retorica, abbiano una moneta che risponda esattamente ai loro bisogni e non li obblighi a subire una perdita non dovuta.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Il Presidente

del Consiglio mi suggerisce un argomento di più. Riguardo alla povera gente, non è da escludersi il dubbio che le si farebbe un cattivo regalo. Molti prodotti che oggi costano 2 centesimi, verrebbero probabilmente a costare 2 centesimi e mezzo. Anche questa è una ragione da mettere in conto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 86 nella somma di L. 41,390. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

87	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . . . .	5,941 »
88	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	2,000 »
89	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria) . . . . .	82,000 »
89 <i>bis</i>	Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per lavori straordinari . . . . .	18,000 »
90	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
		150,031 »
<i>Servizi diversi.</i>		
90 <i>bis</i>	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 33 del regolamento 16 giugno 1886, n. 253 . . . . .	108,860 »
91	Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	330,000 »
91 <i>bis</i>	Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria) . . . . .	40,000 »
91 <i>ter</i>	Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa . . . . .	60,000 »
92	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori . . . . .	35,750 »
93	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . .	55,000 »

94	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agl'impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . . . .	22,000 »
95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) . . . . .	120,000 »
96	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000 »
97	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi . . . . .	10,000 »
98	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi . . . . .	75,000 »
99	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine) . . . . .	3,000 »
100	Spese postali (Idem) . . . . .	8,000 »
101	Spese di stampa . . . . .	96,700 »
102	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri . . . . .	23,550 »
103	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine) . . . . .	300 »
104	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
105	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	16,000 »
106	Indennità di missione per le ispezioni alle ragionerie delle intendenze di finanza e per le operazioni dipendenti dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato . . . . .	40,000 »
107	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . .	40,000 »
108 (a)	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	20,000 »
110	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . .	175,000 »
111	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).	42,984 60
112	Spese casuali. . . . .	23,000 »

(a) Il capitolo n. 109 fu soppresso.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Ho chiesto la parola non per fare un discorso, ma una semplice osservazione all'onor. ministro e una raccomandazione.

Chiedo all'onor. ministro se ha visto i biglietti nuovi da cinque lire. Gli ho visti io ed a maggior ragione gli avrà veduti l'onor. ministro, quantunque io sia sicuro che egli non ne rivendichi la poco invidiabile paternità.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Erano già fatti.

CARTA-MAMELI. Io ho avuto l'impressione di vedere un cartellino o *etichetta* per le bottiglie da vino. In esso vi è anche la medaglietta come se si trattasse di un prodotto premiato in qualche esposizione. Cotesti biglietti sono una vera bruttura.

VISCHI. E sono già stati falsificati.

CARTA-MAMELI. Tanto meglio: così si ritireranno più presto. Io pregherei l'onor. ministro di non farne stampare degli altri. Si dice che siano in via di fabbricazione anche i biglietti da 10 lire, e si aggiunge che saranno egualmente brutti. Il nostro passa per essere il paese dell'arte; ma temo che questa sia una affermazione ormai usurpata perchè non sappiamo più fare nè biglietti, nè francobolli postali — e infatti i nostri sono inferiori a quelli degli altri Stati, — nè *timbri* postali, che sono veri sgorbi. Ora ad aumentare la collezione delle cose brutte sono venuti questi biglietti.

Prego l'onor. ministro di fare in modo che essi non figlino ancora e che ci si fermi al male già fatto senza progredire più oltre.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. L'osservazione fatta poc' anzi mi invita ad aggiungere una raccomandazione al Governo.

Certamente per fare delle carte monetate il Governo, mediante concorso, cerca di avere dei tipi, dei disegni, dei modelli; e so che ordinariamente il Governo nomina qualche Commissione (una di quelle tali Commissioni fatte precipuamente per le propine), incaricandola a giudicare.

Ora vorrei sapere con quanta serietà procedè la Commissione, e con quanta serietà il Go-

verno esaminò il giudizio della Commissione, quando accettò quali tipi i disegni di biglietti da cinque lire come quelli che abbiamo veduti. Essi non solamente ci espongono al ridicolo di fronte a tutti i forestieri, i quali ci onorano della loro presenza, con la speranza di trovare in ogni cosa nostra la manifestazione del nostro antico gusto artistico; ma ci costringono a cambiare l'oro che i forestieri ci portano con biglietti più brutti di quelli di *rèclame* o di etichette da vini, biglietti che pertanto non ci garantiscono neanche dalle facili imitazioni, giacchè ne sono venuti fuori prima i falsi e poi i veri.

Ecco perchè faccio mie le osservazioni del mio amico il senatore Carta-Mameli, e prego il Governo ad essere molto oculato in cose che interessano materialmente e moralmente il Paese. Non è cosa d'innanzi alla quale si possa rimanere indifferenti.

Sono sicuro che l'onor. ministro del tesoro vorrà dare precise e categoriche assicurazioni a questo riguardo.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Nella mia risposta preferirei di tenere soltanto la via segnata dal senatore Carta-Mameli, cioè considerare la questione soltanto nel presente e per l'avvenire, piuttosto che per il passato. Ma il senatore Vischi mi obbliga a dire qualche parola anche per giustificare il passato. L'errore c'è; nessuno lo nega, nessuno più di me ne è persuaso. Come è nato l'errore? Io non tralasciai di esaminare quel modello e tipo, al quale faceva allusione il senatore Vischi; il modello che dai competenti era stato giudicato buono, è certamente di gran lunga migliore di quello che sia riuscito il biglietto ora in circolazione. Il disegno era stato trovato encomiabile; ma poi la esecuzione finì disastrosa: il difetto che rovinò dal lato estetico la riuscita, è stato nel modo di eseguire la colorazione e la stampa. Il biglietto è riuscito brutto ed è generalmente disapprovato. Come si rimedia? Ora è in circolazione, e non vi sono pronti altri biglietti da 5 lire da surrogare. Al più presto possibile se ne sostituiranno altri, e speriamo migliori.

Il senatore Carta-Mameli ha espresso il timore

che lo sconcio si riproduca nella fabbricazione dei biglietti da dieci lire. Però mi affretto a dichiarare che, appena ebbi cognizione dei nuovi biglietti da cinque, tosto ordinai che immediatamente si sospendesse la preparazione dei biglietti da dieci; per questi ho disposto che si proceda in modo diverso da quanto è stato fatto per quelli da cinque. (*Approvazioni*).

Aggiungerò essere mia opinione che l'officina di carte e valori di Torino abbia delle benemerenze, ma dubito non abbia le attitudini

volute per una buona fabbricazione di moneta cartacea.

Credo di aver detto abbastanza per soddisfare i giusti desiderî espressi dal senatore Carta-Mameli e dal senatore Vischi, che ritengo siano pure i desiderî del Senato e del Paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 112 nella somma di L. 23,000.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

### Spese per servizi speciali.

#### *Officina per la fabbricazione delle carte-valori.*

113	Personale (Spese fisse) . . . . .	31,760 »
114	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350 e ad altri Istituti congeneri. (Spesa d'ordine)	541,000 »
115	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti. (Spesa d'ordine) . . . . .	1,520,090 »
		2,092,850 »

<i>Fondi di riserva.</i>		
116	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	2,500,000 »
117	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	1,000,000 »
		3,500,000 »
 <b>TITOLO II.</b> <b>Spesa straordinaria</b>  		
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>		
<b>Oneri dello Stato.</b>		
<i>(Debiti variabili).</i>		
118	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) . . . . .	56,000 »
119	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) . . . . .	12,000 »
120	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,294 56
121	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni . . . . .	<i>per memoria</i>
122	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . .	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,426,294 56

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,426,294 56
123	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Quattordicesima annualità) . . . . .	162,838 26
		1,589,132 82
	<b>Spese generali di amministrazione.</b>	
124	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . .	23,720 »
125	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse . . . . .	43,000 »
126	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	2,600 »
127	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico . . . . .	46,680 »
128	Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio delle carte-valori di Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	248,800 »
128 <i>bis</i>	Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato - Studi e lavori diversi inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato . . . . .	17,900 »
129	Personale della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	10,500 »
		393,200 »
	<i>Spese diverse.</i>	
130	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . . . .	254,000 »
131	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . .	4,500 »
132	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 . . . . .	<i>per memoria</i>
133	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria) . . . . .	36,073 68
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	294,573 68

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1905

	<i>Riporto</i> . . . . .	294,573 68
134	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esequimento dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343 ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48 ed articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 . . . . .	1,300,000 »
135	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) . . . . .	300,000 »
136	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211)	300,000 »
137	Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale non coperto dalle disponibilità del fondo destinato al pagamento delle pensioni monastiche a carico del fondo speciale di beneficenza e religione giusta l'articolo 1 comma 2° della legge 8 luglio 1903, n. 321 . . . . .	<i>per memoria</i>
138	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
139	Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) . . . . .	410,000 »
140	Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) . . . . .	480,000 »
141	Spesa per la costruzione e l'impianto in Roma della nuova zecca di Stato . . . . .	125,000 »
142	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari . . . . .	300,000 »
143	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1 comma 2° della legge 4 giugno 1899, n. 191 (articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483) . . . . .	1,000,000 »
		4,509,573 68

## CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Estinzione di debiti.**

144	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento . . . . .	7,628,607 12
145	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,217,650 »
146	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,433,080 »
147	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem) . . . . .	1,560,000 »
148	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento . . . . .	3,750,000 »
149	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
150	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Idem) . . . . .	141,500 »
151	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem) . . . . .	45,000 »
152	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem) . . . . .	50,000 »
153	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Nona annualità) . . . . .	976,272 99
154	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323) . . . . .	1,210,000 »
155	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25,000,000 autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547 per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Prima rata).	180,000 »
		20,212,110 11

<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>		
156	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . .	1,000,000 »
<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>		
157	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) . . . . .	170,000 »
158	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) . . . . .	10,383,147 50
159	Anticipazioni pel servizio di Cassa dei Corpi dell'esercito . . . . .	8,000,000 »
160	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3,50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine).	<i>per memoria</i>
		18,553,147 50
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
161	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso . . . . .	6,697 »
162	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo . . . . .	16,475 »
163	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . .	1,947,825 »
164	Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101) (Spesa d'ordine) . . . . .	6,655,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		8,625,997 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	8,625,997 »
165	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . . . .	496,863 81
		9,122,860 81
<b>RIASSUNTO PER TITOLI</b>		
—		
TITOLO I.		
<b>Spesa ordinaria</b>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
<b>Oneri dello Stato.</b>		
	Debiti perpetui . . . . .	480,964,406 03
	Debiti redimibili . . . . .	79,089,861 19
	Debiti variabili . . . . .	117,652,940 01
	Debito vitalizio . . . . .	5,449,000 »
	Dotazioni . . . . .	16,050,000 »
	Spese per le Camere legislative . . . . .	2,313,000 »
		701,519,207 23
<b>Spese generali di amministrazione.</b>		
	Ministero . . . . .	2,468,432 44
	Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	22,750 »
	Corte dei conti . . . . .	1,827,546 50
	Vigilanza sugl' istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli . . . . .	113,697 50
	Avvocature erariali . . . . .	983,943 62
	Intendenze di finanza . . . . .	2,071,519 47
	Servizio del Tesoro . . . . .	1,230,518 50
	Regia zecca e monetazione . . . . .	150,031 »
	Servizi diversi . . . . .	1,350,144 60
		10,218,583 63

<b>Spese per servizi speciali.</b>	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .	2,092,850 »
Fondi di riserva . . . . .	3,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	717,330,640 86
<b>TITOLO II.</b>	
<b>Spesa straordinaria</b>	
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>	
<b>Oneri dello Stato.</b>	
Debiti variabili . . . . .	1,589,132 82
Spese generali di amministrazione . . . . .	393,200 »
Spese diverse . . . . .	4,509,573 68
	4,902,773 68
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	6,491,906 50
<b>CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>	
Estinzione di debiti . . . . .	20,212,110 11
Anticipazione a provincie e comuni . . . . .	1,000,000 »
Partite che si compensano coll'entrata . . . . .	18,553,147 50
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria . . . . .	39,765,257 61
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	46,257,164 11
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	763,587,804 97
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	9,122,860 81

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

---

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	723,822,547 36
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . . . .	39,765,257 61
Totale spese reali . . . . .	763,587,804 97
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	9,122,860 81
Totale generale . . . . .	772,710,665 78

PRESIDENTE. Ora rileggo gli articoli del progetto di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare e spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.  
(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

**Elenco A.**

*Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

**Ministero del Tesoro.**

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
  - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
  - » n. 4. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
  - » n. 5. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
  - » n. 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
  - » n. 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
  - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
  - » n. 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3<sup>a</sup>.
  - » n. 11. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
  - » n. 12. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
  - » n. 13. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
  - » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
  - » n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
  - » n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
  - » n. 19. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città - Legge 12 maggio 1901, n. 164.
  - » n. 20. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
  - » n. 21. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
  - » n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
  - » n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
  - » n. 24. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
  - » n. 25. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
  - » n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2<sup>a</sup>.
  - » n. 27. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491.

- CAPITOLO n. 28. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380).
- » n. 30. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
  - » n. 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
  - » n. 32. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
  - » n. 33. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
  - » n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
  - » n. 41. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 46. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
  - » n. 85. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.
  - » n. 89. Spese d'esercizio della zecca.
  - » n. 91. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero.
  - » n. 91 bis. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
  - » n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
  - » n. 96. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
  - » n. 99. Telegrammi da spedire all'estero.
  - » n. 100. Spese postali.
  - » n. 103. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro.
  - » n. 104. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 110. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
  - » n. 114. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri Istituti congeneri.
  - » n. 115. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.

- CAPITOLO n. 118. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
- » n. 119. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
  - » n. 120. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
  - » n. 128. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio delle carte valori di Stato.
  - » n. 130. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
  - » n. 131. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
  - » n. 133. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
  - » n. 135. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
  - » n. 138. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
  - » n. 145. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
  - » n. 146. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
  - » n. 147. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
  - » n. 149. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
  - » n. 150. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
  - » n. 151. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
  - » n. 152. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
  - » n. 157. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
  - » n. 158. Spesa occorrente per il servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti,

CAPITOLO n. 160. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

- » n. 164. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitoli per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

#### Ministero delle Finanze.

CAPITOLO n. 18. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.

- » n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 20. Spese postali.
- » n. 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
- » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
- » n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 35. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 7 luglio 1901, n. 321.
- » n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 53. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 55. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 56. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
- » n. 57. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 58. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » n. 59. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).

- CAPITOLO n. 61. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.
- » n. 62. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
  - » n. 63. Spese di materiale, d'indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione velocipedi.
  - » n. 63. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
  - » n. 69. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
  - » n. 71. Spese per imposte e sovrimposte (Idem)
  - » n. 72. Spese di coazioni e di liti (Idem).
  - » n. 73. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
  - » n. 77. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
  - » n. 78. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 79. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
  - » n. 80. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 81. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
  - » n. 84. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
  - » n. 90. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
  - » n. 91. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
  - » n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
  - » n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
  - » n. 95. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
  - » n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
  - » n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).
  - » n. 98. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
  - » n. 99. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in Provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. — Art. 66 della legge 11 marzo 1904, n. 140.
  - » n. 109. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
  - » n. 116. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna

verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).

- CAPITOLO n. 117. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- » n. 119. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Gabelle).
  - » n. 123. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
  - » n. 125. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Idem).
  - » n. 126. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 127. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
  - » n. 139. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 143. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
  - » n. 144. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrisondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nei porto di Genova.
  - » n. 148. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrisondersi ai Comuni, meno quello di Roma e Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
  - » n. 150. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
  - » n. 151. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
  - » n. 156. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
  - » n. 157. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 165. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
  - » n. 166. Aggio d'esazione (Lotto).
  - » n. 167. Vincite al lotto.
  - » n. 174. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per in-

fortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

- CAPITOLO n. 175. Pensioni agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
- » n. 176. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 180. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.
  - » n. 181. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
  - » n. 183. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
  - » n. 184. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agenzie delle coltivazioni.
  - » n. 190. Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari ed ammalati, indennizzi per infortuni sul lavoro, concorso di assicurazione e contributo dello Stato alla Cassa sociale di mutuo soccorso per gli operai della salina di Lungro.
  - » n. 192. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
  - » n. 194. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
  - » n. 195. Compra dei sali.
  - » n. 196. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
  - » n. 199. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
  - » n. 200. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
  - » n. 201. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
  - » n. 205. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
  - » n. 209. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
  - » n. 211. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - » n. 213. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.

- CAPITOLO n. 214. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse; permanenti o transitorie occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
- » n. 215. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
  - » n. 216. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera D, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
  - » n. 217. Sussidi per diminuire le cause della malaria - art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209.
  - » n. 224. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
  - » n. 228. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 230. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 232. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
  - » n. 233. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343
  - » n. 234. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - » n. 235. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
  - » n. 236. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
  - » n. 237. Spese per la gestione delle esattorie.
  - » n. 249. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
  - » n. 250. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
  - » n. 252. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
  - » n. 253. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - » n. 254. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
  - » n. 256. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
  - » n. 257. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
  - » n. 258. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
  - » n. 259. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
  - » n. 260. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 261. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).

- CAPITOLO n. 262. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Comune di Napoli).
- » n. 263. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 264. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
  - » n. 265. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3<sup>a</sup>) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.
  - » n. 266. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
  - » n. 267. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 268. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
  - » n. 269. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 270. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
  - » n. 271. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
  - » n. 272. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 273. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

#### **Ministero di Grazia e Giustizia e del Cultt.**

- CAPITOLO n. 12. Spese postali.
- » n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 15. Stampa delle leggi e decreti del Regno.
  - » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
  - » n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 28. Spese di giustizia.
  - » n. 30. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.
  - » n. 32. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e Regio Decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

#### **Ministero degli Affari Esteri.**

- CAPITOLO n. 6. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 8. Spese postali.
  - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 40. Rimborso al Tesoro delle spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; saggio, sconto e commissioni su cambiali dall'estero.

**Ministero dell' Istruzione Pubblica.**

- CAPITOLO n. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 15. Spese di liti.
  - » n. 16. Spese postali.
  - » n. 19. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 104. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d' entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
  - » n. 208. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifiz scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
  - » n. 209. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni traggono per provvedere all' acquisto dei terreni, alla costruzione, all' ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell' infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l' art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
  - » n. 210. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Province e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l' articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.
  - » n. 222. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d' istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d' iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

**Ministero dell' Interno.**

- CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 22. Spese di posta.
  - » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
  - » n. 30. Spese di liti.
  - » n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 54. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3<sup>a</sup>, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
  - » n. 93. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.

- CAPITOLO n. 151. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791 e 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2).
- » n. 152. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Leggi 8 febbraio 1900, n. 50 e 28 dicembre 1902, n. 566).

#### **Ministero dei Lavori Pubblici.**

- CAPITOLO n. 10. Spese postali.
- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 15. Spese di liti.
- » n. 16. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 34. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
- » n. 61. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
- » n. 67. Quote a carico dello Stato italiano, delle spese riguardanti l'Ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione - Leggi 15 dicembre 1892, n. 710 e 21 gennaio 1904, n. 15.
- » n. 69. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

#### **Ministero delle Poste e dei Telegrafi.**

- CAPITOLO n. 15. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 16. Spese di liti.
- » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 26. Spese postali.
- » n. 27. Bollo straordinario di cambiali.
- » n. 37. Quote spettanti alle Società esercenti ferrovie o tramvie per il trasporto delle corrispondenze, e dei pacchi. - Trasporto in ferrovia di corrispondenze non contenute nei compartimenti gratuiti assegnati dalle convenzioni. - Rimborso di spese di trasbordo nei casi di interruzioni di linea. - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale. - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
- » n. 38. Quote spettanti alla Navigazione generale italiana ed alle altre Società di navigazione per il trasporto dei pacchi.
- » n. 39. Trasporto della valigia australiana ed indiana.
- » n. 40. Trasporto in ferrovia di stampe e di materiale per il servizio delle poste.
- » n. 41. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
- » n. 44. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2<sup>a</sup> e di 1<sup>a</sup> classe, alle collettorie, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).

- CAPITOLO n. 45. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
- » n. 46. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione delle poste ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899; n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
  - » n. 47. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione delle poste per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi. Rimborsi per pacchi smarriti, guasti o deficienti.
  - » n. 48. Rimborsi eventuali per perdite o frodi nel servizio dei vaglia.
  - » n. 49. Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi nel servizio dei risparmi.
  - » n. 50. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe. Rimborsi dovuti di somme pagate all'amministrazione.
  - » n. 51. Diritti doganali per i piombi ed i lasciapassare dei pacchi postali interni spediti per via di mare; per le bollette di cauzione dei pacchi esteri in transito e per le bollette di uscita dei pacchi esportati, per i bolli ed i piombi apposti ai carri della Valigia delle Indie, tasso speciale per oggetti d'arte esportati all'estero.
  - » n. 53. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
  - » n. 60. Impianti ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
  - » n. 68. Crediti di amministrazioni estere. Cambio per l'acquisto dell'oro.
  - » n. 69. Rimborsi e bonificazioni diverse.
  - » n. 82. Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.
  - » n. 84. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 89. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

#### Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 26. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
  - » n. 41. Spese di giustizia penale militare.
  - » n. 44. Spese di liti e per risarcimento di danni.
  - » n. 45. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

**Ministero della Marina.**

- CAPITOLO n. 8. Spese postali.
- » n. 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati.
  - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 14. Spese di liti.
  - » n. 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 34. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
  - » n. 35. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3), 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
  - » n. 45. Corpo reale equipaggi. - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
  - » n. 69. Spese di giustizia.

**Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.**

- CAPITOLO n. 5. Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'amministrazione centrale.
- » n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
  - » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 15. Spese di posta per corrispondenze e per la spedizione del Bollettino ufficiale del Ministero.
  - » n. 17. Spese per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero.
  - » n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 24. Spese di liti.
  - » n. 28. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 37. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3<sup>a</sup> - Spese per l'azienda.
  - » n. 48 bis. Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della *Diaspis pentagona* (legge 24 marzo 1904, n. 130) e della *Mosca olearia*.
  - » n. 107. Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
  - » n. 109. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
  - » n. 125. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3<sup>a</sup>.

- CAPITOLO n. 129. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborso; di diritti di verificaione.
- » n. 132. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro e delle denunce di esercizio (Legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli).
  - » n. 143. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
  - » n. 145. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397.
  - » n. 147. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
  - » n. 148. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.
  - » n. 154. Bonificazione agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3<sup>a</sup>, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
  - » n. 155. Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio.
  - » n. 172. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei fun-

zionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

**Elenco B.**

*Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

**Ministero del Tesoro.**

- CAPITOLO n. 84. Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 85. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

**Ministero delle Finanze.**

- CAPITOLO n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
  - » n. 53. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - » n. 55. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
  - » n. 57. Restituzioni e rimborsi (Idem).
  - » n. 58. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
  - » n. 59. Contribuzioni fondiariae sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
  - » n. 71. Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour).
  - » n. 72. Spese di coazioni e di liti (Idem).
  - » n. 73. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
  - » n. 78. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 79. Contribuzioni fondiariae - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
  - » n. 80. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 81. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
  - » n. 91. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).

- CAPITOLO n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- » n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
  - » n. 95. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
  - » n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
  - » n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).
  - » n. 101. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
  - » n. 102. Personale degli ispettori, sotto ispettori, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 103. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 1 della legge 19 giugno 1902, n. 186.
  - » n. 104. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
  - » n. 105. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
  - » n. 107. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
  - » n. 108. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
  - » n. 109. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
  - » n. 110. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
  - » n. 111. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
  - » n. 116. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
  - » n. 117. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 125. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
  - » n. 126. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 127. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
  - » n. 139. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 143. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
  - » n. 144. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica.

blica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

- CAPITOLO n. 155. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
- » n. 156. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - » n. 157. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 174. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 176. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 181. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
  - » n. 184. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agenzie delle coltivazioni.
  - » n. 192. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
  - » n. 199. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
  - » n. 200. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
  - » n. 201. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
  - » n. 205. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
  - » n. 208. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.
  - » n. 209. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
  - » n. 211. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - » n. 215. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
  - » n. 224. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio inf orza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
  - » n. 228. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

**CAPITOLO n. 230.** Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

- » n. 232. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati inde-  
manati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 234. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse  
od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle  
imposte del 1872 e retro.
- » n. 236. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto  
(articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1°  
della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
- » n. 253. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., ese-  
guiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 257. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
- » n. 258. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
- » n. 259. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata  
residenza ed altre (Idem).
- » n. 260. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre  
spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 261. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscalda-  
mento dei locali ed altre (Idem).
- » n. 262. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
- » n. 263. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 266. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
- » n. 267. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza  
in Roma.
- » n. 268. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio vo-  
lante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
- » n. 269. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre  
spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 270. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni,  
riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed  
altre (Idem).
- » n. 271. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
- » n. 272. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

Approvato).

## Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1905-906 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in L. 500,000.

(Approvato).

## Art. 5.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1905-906, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 420,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro . . . . .	L.	12,000 <sup>0</sup>
Id. delle finanze. . . . .	»	25,000
Id. di grazia, giustizia e dei culti . . . . .	»	14,000
Id. degli affari esteri . . . . .	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	»	12,000
Id. dell'interno . . . . .	»	48,000
Id. dei lavori pubblici. . . . .	»	15,000
Id. delle poste e dei telegrafi »		18,000
Id. della guerra. . . . .	»	240,000
Id. della marina. . . . .	»	20,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio . . . . .	»	6,000
	L.	<u>420,000</u>

Al conto consuntivo 1905-906 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1904-905 ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1904-905 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dare lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nella annessa tabella dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-1905.

**Tabella dei decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari 19 dicembre 1904 - 23 gennaio 1905.**

DATA e numero dei RR. decreti a)	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		MINISTERO DEL TESORO.	
12 gennaio 1905, n. 2	141 <i>quinq.</i>	Rimborso alle Società di navigazione di spese di trasporto bonificate agli esportatori di vini dai porti dell'Italia meridionale per Vienna e Budapest. . . . .	276,000 »
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	
24 dicembre 1904 n. 692 15 gennaio 1905, n. 7	28	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali . . . . .	30,000 » 15,000 »
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.	
15 gennaio 1905, n. 8	282	Impegni per spese di esplorazioni archeologiche all'estero . . .	4,300 »
		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.	
29 dicembre 1904, n. 701	337 <i>bis</i>	Spese per la Commissione istituita col Regio decreto 11 novembre 1898, per studi e proposte sull'ordinamento delle strade ferrate . . . . .	60,000 »
		MINISTERO DELLA MARINA.	
29 dicembre 1904, n. 700	69 <i>ter</i>	Spesa per la inchiesta sulla Regia marina (legge 27 marzo 1904, n. 139) . . . . .	50,000 »

a) Per i singoli Reali decreti veggasi stampato N. 112 della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo sarà domani votato a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni speciali per la chiamata della leva della classe 1885 (N. 73);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 81);

Stato di precisione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-1906 (N. 82);

Convalidazioni di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1904-905 (N. 63).

II. Interpellanza del senatore Pierantoni al ministro della pubblica istruzione per sapere:

1° Se esista, e per quale legge, una scuola diplomatico-coloniale;

2° Perchè e per quale legge ai 12 febbraio nominò due professori straordinari;

3° Che cosa intenda per l'ordine dato al Rettore di autorizzare iscrizioni ad un secondo corso.

III. Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa dei senatori Scialoja e Dini: Sui professori straordinari delle R. Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 18 maggio 1905 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.